



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE

PEER REVIEWED JOURNAL

ISSN: 2036-2528

LUCA SITZIA

**Ritardo non imputabile
e tutela sinallagmatica del creditore**

Numero XIX – Anno 2026

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), P. Buongiorno (Univ. Macerata), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), R. Laurendi (Univ. Genova), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. Autònoma de Barcelona), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno)

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M.V. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), A. Guasco (Univ. Telematica Giustino Fortunato), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), P. Pasquino (Univ. Cassino), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciungoglio (Univ. Torino)

Redazione

Coordinatore: C. De Cristofaro (Univ. Salerno) – **Membri:** M. Amabile (Univ. Salerno), G. Balestra (Univ. Salerno), M. Beghini (Univ. Roma Tre), A.M.S. Caldoro (Univ. Roma Tor Vergata), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), D. Ceccarelli Morolli (P.I.O. – Univ. G. Marconi), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano), C. Iovacchini (Univ. Roma 'La Sapienza'), M. Melone (Univ. Roma 'La Sapienza'), A. Natale (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Teoria e Storia del Diritto Privato

ISSN: 2036-2528

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider: Aruba S.p.A., Via San Clemente n. 53, Ponte San Pietro (BG), P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Ritardo non imputabile e tutela sinallagmatica del creditore

SOMMARIO: 1. Il ritardo non imputabile tra inadempimento e impossibilità sopravvenuta – 2. Il ritardo come situazione di incertezza e il rilievo del tempo nella struttura del rapporto – 3. L'incertezza dell'attuazione tra utilità della prestazione e conservazione del vincolo – 4. L'inosservanza non imputabile del termine essenziale – 5. Tempo dell'adempimento, rischio contrattuale e genesi della funzione selettiva dell'art. 1455 cod. civ. – 6. L'importanza dell'inadempimento e l'utilità della sopravvivenza del rapporto – 7. La tutela sinallagmatica del creditore nel contratto ancora attuabile.

1. Il ritardo non imputabile tra inadempimento e impossibilità sopravvenuta

Nella ricostruzione del rimedio risolutorio, l'intitolazione codicistica della disciplina ha tradizionalmente svolto un ruolo incisivo. La sezione dedicata agli artt. 1453 ss. cod. civ. è posta sotto il segno della «risoluzione per inadempimento»; l'art. 1453 cod. civ. parla, a sua volta, di «risolubilità del contratto per inadempimento». Da qui l'inferenza, largamente accolta, che l'imputabilità dell'inesecuzione al debitore appartenga ai

presupposti dello scioglimento¹: se l'inadempimento è, nell'art. 1218 cod. civ., la mancata o inesatta esecuzione destinata a fondare la responsabilità del debitore, salvo la prova dell'impossibilità derivante da causa non imputabile, anche la risoluzione

¹ Per l'impostazione che riconduce la risoluzione per inadempimento all'inattuazione imputabile, si v., sin d'ora, G.G. AULETTA, *La risoluzione per inadempimento*, Milano, 1942, 412 ss.; U. NATOLI, *Il termine essenziale*, in *Riv. dir. comm.*, 1947, I, 221 ss., ora in ID., *Diritti fondamentali e categorie generali. Scritti di U. Natoli*, Milano, 1993, da cui si cita, 771 ss. e ID., *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, II. *Il comportamento del debitore*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, XVI.1, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1984, 2 e 56 ss.; A. BELFIORE, voce *Risoluzione per inadempimento*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, 1316 ss.; C.M. BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni. Artt. 1218-1229*², in *Commentario del Codice civile* a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1979, 164, ad avviso del quale la possibilità per il creditore di chiedere la risoluzione del contratto a fronte di un inadempimento incolpevole è «quella offerta dalla legge con l'istituto della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta (art. 1463 e segg.)». Si v. anche ID., *Diritto civile*, V. *La responsabilità*², Milano, 2012, 304. Precisano come l'imputabilità non coincida necessariamente con la colpevolezza soggettiva del debitore, G. VISINTINI, *Inadempimento e mora del debitore. Artt. 1218-1222*, in *Il Codice Civile. Commentario*, diretto da P. Schlesinger, Milano, 1987, 398; G. SICCHIERO, *La risoluzione per inadempimento. Artt. 1453-1459*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2007, 160 ss.; G. AMADIO, *Inattuazione e risoluzione: la fattispecie*, in *Trattato del contratto*, diretto da V. Roppo, V. *Rimedi*-2², a cura di V. Roppo, Milano, 2022, 84 ss. In giurisprudenza, nel senso che, ai fini della risoluzione ex art. 1453 cod. civ., l'imputabilità dell'inadempimento costituisca un presupposto ulteriore rispetto alla sua gravità, v. Cass. Civ., Sez. II, 25 ottobre 2024, n. 27702, la quale distingue espressamente il giudizio sull'importanza dell'inadempimento da quello sulla sua imputabilità e ritiene che la risoluzione non possa essere pronunciata quando il debitore superi la presunzione ex art. 1218 cod. civ. provando che la mancata tempestiva esecuzione dipenda da causa a lui non imputabile. In precedenza, nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. II, 29 marzo 2019, n. 8924, secondo cui la colpa dell'inadempiente, quale presupposto della risoluzione, è presunta ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. e può essere esclusa dal debitore mediante la prova che, nonostante l'uso della normale diligenza, la tempestiva esecuzione sia stata impedita da causa a lui non imputabile.

sembrerebbe esigere la medesima riferibilità giuridica della mancata attuazione alla parte obbligata.

Proprio questa inferenza, tuttavia, richiede di essere verificata. La rubrica individua il terreno dell'inattuazione del rapporto, ma non stabilisce se l'inesecuzione rilevante ai fini risolutori debba sempre coincidere con quella imputabile che fonda la responsabilità del debitore. La medesima vicenda – la mancata, inesatta o tardiva attuazione del programma dovuto – può assumere rilievo su piani diversi: nell'art. 1218 cod. civ., come presupposto del giudizio di responsabilità; negli artt. 1453 ss. cod. civ., come possibile ragione di scioglimento del vincolo sinallagmatico; negli artt. 1463 ss. cod. civ., come vicenda idonea a incidere sulla permanenza dell'obbligazione e sull'assetto corrispettivo. La questione, allora, non è se all'imputabilità sia assegnata rilevanza nel sistema della risoluzione, ma se essa appartenga necessariamente alla fattispecie costitutiva dello scioglimento ai sensi degli artt. 1453 ss. cod. civ.

Il problema non ha rilievo soltanto classificatorio. Le recenti crisi delle catene di approvvigionamento, i blocchi logistici, i provvedimenti autoritativi, le restrizioni sanitarie e le sopravvenienze connesse a conflitti o sanzioni hanno reso palese come la mancata attuazione temporanea della prestazione possa dipendere da cause estranee alla sfera di controllo del debitore e, nondimeno, incidere immediatamente sull'organizzazione economica del creditore². In questi casi non si tratta soltanto di stabilire se il debitore debba risarcire il danno da ritardo, ma se il creditore debba restare vincolato sino alla definitiva perdita

² Per un riscontro recente della rilevanza pratica assunta dalle perturbazioni dei traffici marittimi e delle catene globali di approvvigionamento, v. UNCTAD, *Review of Maritime Transport 2025: Staying the Course in Turbulent Waters*, UNCTAD/RMT/2025, Geneva, 2025; UNCTAD, *Global Maritime Transport: Staying the Course in Turbulent Waters, Note by the UNCTAD Secretariat*, TD/B/C.I/MEM.7/35, Geneva, 2026.

dell'interesse alla prestazione o possa, prima di tale esito, invocare la risoluzione quando l'attesa trasferisca su di lui un rischio temporale eccedente quello oggettivato nell'operazione.

Responsabilità e risoluzione, indubbiamente, si presentano spesso insieme, giacché l'inattuazione imputabile può giustificare, nella medesima vicenda, tanto il risarcimento quanto lo scioglimento del rapporto. La constatazione della frequente concorrenza dei rimedi non è sufficiente, tuttavia, a dimostrare l'identità dei relativi presupposti. Il disposto dell'art. 1455 cod. civ. mostra che l'inadempimento può sussistere e nondimeno rimanere privo di attitudine risolutoria, quando non superi la soglia della non scarsa importanza. L'art. 1218 cod. civ., per converso, discorre uniformemente di inadempimento e di ritardo anche con riguardo all'eventualità che il debitore provi che essi dipendono da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Il lessico dell'inadempimento non è, dunque, interamente assorbito né dalla responsabilità né dalla risoluzione³: vi può essere inattuazione senza responsabilità; può darsi inattuazione senza scioglimento.

La sistematica del codice ha tradizionalmente favorito una ricostruzione più netta: da un lato, gli artt. 1453 ss. cod. civ., letti come disciplina dell'inattuazione imputabile; dall'altro, gli artt. 1463 ss. cod. civ., intesi come sede dell'impossibilità non imputabile, con liberazione del debitore e conseguente caducazione del rapporto. Siffatta simmetria non è certo sprovvista di argomenti a sostegno, in quanto si appoggia alla distinta

³ A riguardo, S. MAZZAMUTO, *Il mobbing*, Milano, 2004, 29, nt. 12, osserva che l'inadempimento, nella sua dimensione oggettiva, ha carattere procedimentale e acquista definitività solo con l'impossibilità della prestazione o con l'accoglimento della domanda di risoluzione; l'azione di risoluzione, in questa prospettiva, «non fa questione di responsabilità», pur potendo incidere sulla successiva liquidazione del danno. Il rilievo consente di distinguere la vicenda dell'attuazione del rapporto dal giudizio di responsabilità.

collocazione delle due discipline e consente di ordinare le conseguenze dell'inattuazione secondo la causa che l'ha prodotta⁴. Regge, però, soprattutto nelle ipotesi estreme: la prestazione definitivamente mancata per causa imputabile al debitore; la prestazione divenuta impossibile per causa a lui non imputabile. Si espone a difficoltà, invece, quando l'inesecuzione attiene al tempo dell'adempimento, la prestazione resta possibile e il ritardo non può essere addebitato al debitore⁵.

⁴ Attribuisce particolare rilievo all'«argomento sistematico che si desume dall'apposita sezione II (1463-66) dedicata all'«impossibilità sopravvenuta»», E. BETTI, *Teoria generale delle obbligazioni*, III, 2-IV, Milano, 1955, 131 s. Sul punto, anche A. LUMINOSO, in A. LUMINOSO, M. COSTANZA, U. CARNEVALI, *Della risoluzione per inadempimento*, I.1. *Art. 1453-1454*, in *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1990, 20, testo e nt. 2. Nello stesso senso, M. TAMPONI, *La risoluzione per inadempimento*, in *I contratti in generale*, II, a cura di E. Gabrielli, in *Trattato dei contratti*, diretto da P. Rescigno, Torino, 1999, 1485 s. *Contra*, in una prospettiva volta a identificare nell'imputabilità il presupposto della responsabilità risarcitoria, ma non necessariamente degli altri mezzi di tutela accordati al creditore di fronte alla mancata soddisfazione del suo interesse, v. L. MOSCO, *La risoluzione del contratto per inadempimento*, Napoli, 1950, 21 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, *Contratti in generale*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da G. Grosso e F. Santoro-Passarelli, Milano, 1961, 262 ss.; M. GIORGIANNI, *L'inadempimento*³, Milano, 1975, 323 s.; R. ALESSI, *Risoluzione per inadempimento e tecniche di conservazione del contratto*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1984, 69 ss.; F. MACIOCE, *Risoluzione del contratto e imputabilità dell'inadempimento*, Napoli, 1988, 30 ss.; B. GRASSO, *Risoluzione del contratto ex art. 1453 cod. civ. e «sanzione» per l'inadempimento*, in *Rass. dir. civ.*, 1990, 273 ss., ora in ID., *Saggi sull'eccezione d'inadempimento e la risoluzione del contratto*, Napoli, 1993, da cui si cita, 12 ss.

⁵ Il problema emerge anche nella dottrina francese formatasi sull'art. 1184 Code civil. La riconduzione della *résolution pour inexécution* all'*inexécution fautive* tendeva a collocare l'*inexécution fortuite* nella *théorie des risques*, costruita soprattutto sull'inesecuzione totale, definitiva e irrimediabile. Già nella dottrina ottocentesca, tuttavia, la colpa non veniva assunta in modo uniforme come presupposto indefettibile della risoluzione. F. LAURENT, *Principes de droit civil français*, XVII, Paris-Bruxelles, 1875, n. 124, 140, rilevava che, muovendo dai termini generali dell'art. 1184 Code civil, gli autori escludevano la necessità di

Il ritardo non imputabile si colloca in questa apparente ‘terra di nessuno’: la prestazione non è stata eseguita al tempo dovuto; l’obbligazione non è ancora estinta; il debitore non risponde dell’inosservanza temporale. La figura trova fondamento nel coordinamento tra l’art. 1218 cod. civ. e l’art. 1256, comma II, cod. civ. Il primo continua a qualificare come inadempimento o ritardo la mancata attuazione della prestazione anche quando il debitore provi la causa non imputabile; il secondo stabilisce, nell’impossibilità temporanea, che il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento⁶.

una faute o di una négligence imputabile al debitore, precisando però che tale conclusione non poteva essere intesa in senso assoluto, poiché la buona fede del debitore e l’assenza di colpa potevano incidere sulla concessione del délai da parte del giudice. In senso più marcatamente oggettivo, C. DEMOLOBBE, *Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général*, XII, in *Cours de Code Napoléon*, XXV, Paris, 1878, n. 497, 476 s., osservava che l’art. 1184 era formulato in termini generali e non autorizzava a distinguere secondo che l’inesecuzione derivasse da negligenza imputabile, caso fortuito o forza maggiore, poiché la condition résolutoire procedeva dal défaut de cause dell’obbligazione della parte verso la quale il contratto non era stato eseguito. La difficoltà rimaneva, tuttavia, nelle vicende in cui l’inesecuzione non fosse totale o definitiva, l’obbligazione non risultasse estinta de plein droit e nondimeno l’équilibre global du contrat fosse già sensibilmente perturbato. Sul punto, G. BAUDRY-LACANTINERIE, L. BARDE, *Traité théorique et pratique de droit civil. Des obligations*³, II, Paris, 1907, n. 914, 108 s.; L. JOSSERAND, *Cours de droit civil positif français*, II, *Théorie générale des obligations*³, Paris, 1939, n. 380, 209 s.; J. CARBONNIER, *Droit civil*, II, Paris, 2004, 2233; T. GÉNICON, *La résolution du contrat pour inexécution*, Paris, 2007, 95 s., spec. 96 e 380.

⁶ Il fondamento positivo della formula può essere individuato nel combinato disposto degli artt. 1218 e 1256, comma II, cod. civ. Sul piano testuale, l’art. 1218 cod. civ. continua a qualificare come «inadempimento» o «ritardo» la mancata o inesatta esecuzione anche nell’ipotesi in cui il debitore provi che essa dipende da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile; l’art. 1256, comma II, cod. civ. precisa, con specifico riguardo all’impossibilità temporanea, che il debitore, finché questa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Più ampiamente, L. SITZIA, *Riflessioni sul ritardo di cui il debitore*

La scadenza infruttuosa del termine di adempimento distingue questa vicenda dalle ipotesi in cui la pretesa creditoria non sia ancora attuale. Prima della scadenza, il tempo appartiene alla fisiologia del rapporto: la prestazione conserva la collocazione programmata. Nel ritardo determinato da impossibilità temporanea non imputabile, invece, il termine è ormai spirato senza che la prestazione sia stata eseguita: il contegno dovuto potrà ancora essere realizzato, ma non potrà più esserlo nel momento previsto dal titolo. La prestazione futura può conservare utilità, ma non coincide più con la prestazione tempestiva originariamente dovuta⁷.

non è responsabile, in *TSDP*, 17, 2024, 20 s. Sul punto, v. P. PERLINGIERI, *Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento. Art. 1230-1259*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1975, 498 s.; L. MENGONI, *Note sull'impossibilità sopravvenuta della prestazione di lavoro*, in *Scritti in onore di A. Scialoja*, IV, Bologna, 1953, 261 ss., ora in *ID.*, *Scritti*, II. *Obbligazioni e negozio*, a cura di C. Castronovo, A. Albanese e A. Nicolussi, Milano, 2011, da cui si cita, 119 s. In una prospettiva che muove dalla concezione non colposa della responsabilità contrattuale e distingue la riferibilità dell'inadempimento al debitore dall'imputazione della causa dell'impossibilità, C. RENDINA, *Oggetto dell'obbligazione e tutele del credito*, Torino, 2024, 171 ss., conclude che il ritardo sia «inevitabilmente imputabile al debitore» e, con riguardo alle fattispecie giurisprudenziali nelle quali la responsabilità per ritardo viene esclusa in ragione della condotta del creditore, riconduce l'esonero non all'assenza di colpa del debitore, ma alla temporanea inesigibilità della prestazione, che impedirebbe di qualificare la relativa inattività come inadempimento. La premessa relativa alla natura non colposa della responsabilità è espressamente collegata dall'A. a F. PIRAINO, *Sulla natura non colposa della responsabilità contrattuale*, in *Eur. dir. priv.*, 2011, 1019 ss.; v. altresì *ID.*, *Adempimento e responsabilità contrattuale*, Napoli, 2011, spec. 133; sul carattere necessariamente imputabile del ritardo, cfr. anche G. GRISI, *Note in margine ad inadempimento e responsabilità*, in *Eur. dir. priv.*, 2011, 552 s.

⁷ Sul ritardo come situazione provvisoria, distinta tanto dall'inadempimento definitivo quanto dalla mera pendenza del termine, v. U. NATOLI, *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, IV, Milano, 1964, 147; M. GIORGIANNI, *L'inadempimento*³, cit., 88 ss. e 320 ss.; F. PIRAINO, *Adempimento*, cit., 193 ss. Sul rilievo del tempo quale modalità dell'attuazione della prestazione, v. G. OSTI, *Appunti per una teoria*

La risposta tradizionale concentra la vicenda nell'art. 1256, comma II, cod. civ. L'impossibilità temporanea non imputabile sospenderebbe il rapporto finché perduri l'impedimento; l'obbligazione si estinguerrebbe soltanto quando l'impedimento si protragga sino alla perdita dell'interesse del creditore alla prestazione, oppure sino al limite oltre il quale il debitore non possa più essere ritenuto obbligato a eseguirla. Nei contratti a prestazioni corrispettive, il ritardo non imputabile viene così trattato come impossibilità temporanea dell'adempimento: il rapporto resta sospeso e il creditore non può, durante l'impedimento, né pretendere l'adempimento immediato né domandare la risoluzione⁸.

Anche la giurisprudenza si è prevalentemente mossa entro questo paradigma. L'impossibilità temporanea non imputabile viene ricostruita come vicenda idonea a paralizzare, finché perduri

della «sopravvenienza». La così detta clausola «*rebus sic stantibus*» nel diritto contrattuale odierno, in *Riv. dir. civ.*, 1913, 471 ss., ora in ID., *Scritti giuridici*, I, Milano, 1973, da cui si cita, 249 s.; G. GORLA, *Del rischio e pericolo nelle obbligazioni*, Padova, 1934, 235; C.A. CANNATA, *L'inadempimento delle obbligazioni*, Padova, 2008, 4 e 86 ss.

⁸ La tesi che riconduce all'impossibilità temporanea non imputabile la sospensione del rapporto sinallagmatico sino al superamento dei limiti di cui all'art. 1256, comma II, cod. civ. è sostenuta da M. GIORGIANNI, *L'inadempimento*³, cit., 90 ss.; A. DALMARTELLO, voce *Risoluzione del contratto*, in *Noviss. dig. it.*, XVI, Torino, 1969, spec. 129, ove, con riguardo all'impossibilità temporanea non imputabile, si afferma che il rapporto entra in una situazione di sospensione e che il debitore, mancando il presupposto dell'inadempimento imputabile, rimane al riparo dalla pretesa risolutoria della controparte; A. LUMINOSO, in A. LUMINOSO, M. COSTANZA, U. CARNEVALI, *Della risoluzione*, cit., 23; R. VERDERA SERVER, *Inadempimento e risoluzione del contratto*, Padova, 1994, 186; U. CARNEVALI, *La risoluzione per inadempimento. Premesse generali*, in U. CARNEVALI, E. GABRIELLI, M. TAMPONI, *Il contratto in generale*, VIII.2. *La risoluzione*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da M. Bessone, XIII, Torino, 2011, 21, nt. 68; F. DELFINI, *Dell'impossibilità sopravvenuta. Artt. 1463-1466*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2003, 34 ss.; P. TRIMARCHI, *Il contratto: inadempimento e rimedi*, Milano, 2010, 227.

l'impedimento, la pretesa di adempimento e a sospendere il rapporto, senza responsabilità del debitore per il ritardo⁹. La soluzione è stata affermata con particolare chiarezza nelle ipotesi in cui la prestazione, pur non definitivamente preclusa, non possa essere temporaneamente eseguita per effetto di un impedimento oggettivo estraneo alla sfera di controllo della parte obbligata. La medesima giurisprudenza, tuttavia, mostra anche il limite della soluzione sospensiva: la temporaneità dell'impedimento non comporta una automatica proroga della durata del rapporto, né esaurisce gli effetti che il ritardo incolpevole può produrre sull'assetto sinallagmatico da cui l'obbligazione trae origine¹⁰.

⁹ Per l'assunto secondo cui l'impossibilità temporanea non imputabile determina, finché perdura, un effetto sospensivo e non risolutivo, v. Cass. Civ., Sez. II, 6 febbraio 1979, n. 794; Cass. Civ., Sez. II, 22 ottobre 1982, n. 5496. Particolarmente significativa è Cass. Civ., Sez. II, 28 gennaio 1995, n. 1037, resa in una fattispecie nella quale la debitrice aveva eccepito l'impossibilità temporanea di realizzare e trasferire unità immobiliari per effetto dell'annullamento della concessione edilizia e della pendenza del relativo giudizio amministrativo. La pronuncia afferma che l'impossibilità sopravvenuta derivante da causa non imputabile opera, «paralizzandola», propriamente rispetto alla domanda di adempimento e, nei contratti a prestazioni corrispettive, determina, se definitiva, l'estinzione dell'obbligazione e la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1256, comma I, e 1463 cod. civ.; se temporanea, invece, soltanto la sospensione del contratto, non oltre i limiti dell'interesse del creditore al conseguimento della prestazione e senza responsabilità del debitore per il ritardo nell'adempimento. Nel caso concreto, la Corte non accertò tuttavia la non imputabilità dell'impedimento, rimettendone la verifica al giudice di rinvio.

¹⁰ Si v. Cass. Civ., Sez. III, 27 settembre 1999, n. 10690, la quale precisa che l'art. 1256, comma II, cod. civ. esclude la responsabilità del debitore per il ritardo e consente, in via generale, l'adempimento successivo, ma non comporta l'automatica proroga della durata del rapporto sinallagmatico, né disciplina gli ulteriori possibili effetti riflessi dell'incolpevole ritardo nell'adempimento o dell'estinzione dell'obbligazione sul contratto da cui essa trae origine. La pronuncia è stata resa in una fattispecie nella quale la Corte ha poi escluso che l'impedimento dedotto fosse riferibile a una prestazione contrattualmente

Siffatta ricostruzione descrive il regime dell'inesigibilità provvisoria della prestazione impedita. Il suo campo resta però quello dell'obbligazione, il che lascia aperta la sorte del vincolo sinallagmatico quando l'attesa abbia già inciso sull'economia dello scambio. In tale ipotesi il problema non si esaurisce nella permanenza dell'obbligo di eseguire. Riguarda la giustificazione della permanenza del contratto quando la prestazione sia ancora possibile, ma ormai sottratta alla collocazione temporale dovuta.

Manente impedimento, la sospensione paralizza le pretese incompatibili con l'alterazione provvisoria del rapporto finché l'attesa resta compresa nel rischio temporale assunto. Essa, tuttavia, regola un rapporto già inciso dalla perdita del tempo dell'adempimento. La sua funzione è conservativa entro un limite: impedisce che lo scambio sia trattato come se il programma temporale fosse rimasto integro, senza stabilire fino a quando il creditore debba sopportare la protrazione del vincolo. Oltre quel limite, la questione investe la conservabilità del contratto secondo il titolo, la natura dell'operazione e la buona fede.

Su questo piano opera l'art. 1455 cod. civ., il cui testuale riferimento all'interesse dell'altra parte impone di valutare l'incidenza dell'inattuazione sull'economia del rapporto. L'art.

dovuta; resta tuttavia degno di nota, sul piano sistematico, il riconoscimento dell'insufficienza dell'art. 1256 cod. civ. a regolare, da solo, gli effetti dell'impossibilità temporanea sulla durata e sulla sorte del rapporto sinallagmatico. Più recentemente, Cass. Civ., Sez. III, 27 marzo 2024, n. 8286, ha ribadito che l'impossibilità temporanea non imputabile non determina la risoluzione, ma la sospensione del contratto, in una fattispecie relativa alla somministrazione di energia elettrica interrotta a seguito del furto dei cavi. La pronuncia richiede, tuttavia, cautela ai fini qui considerati. Nei rapporti a esecuzione continuata o periodica la sospensione del vincolo non implica necessariamente la recuperabilità futura della prestazione omessa: il tempo può concorrere a determinarne lo stesso contenuto, sicché la frazione di somministrazione non eseguita durante l'impedimento resta definitivamente mancata con riguardo al periodo nel quale avrebbe dovuto essere resa.

1256, comma II, cod. civ. governa il limite dell'obbligo di eseguire. L'art. 1455 cod. civ. seleziona il limite della conservazione del vincolo. Il creditore può avere ancora interesse a ricevere la prestazione futura e, nondimeno, non essere più tenuto a restare in un rapporto la cui attuazione dipenda da un'attesa eccedente il rischio temporale oggettivato nell'operazione¹¹.

Nel ritardo non imputabile si coglie così, con particolare nettezza, la non coincidenza tra inattuazione della prestazione, responsabilità del debitore e dissoluzione del contratto. La non

¹¹ Sulla distinzione tra interesse alla prestazione e interesse rilevante nel giudizio di importanza dell'inadempimento, v. G.G. AULETTA, *Inadempimento imputabile e non imputabile (a proposito di un recente libro)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1959, 1058 ss., ora in ID., *Scritti giuridici*, VI, Milano, 2001, da cui si cita, 427 ss. Per un diverso, ma convergente accostamento tra le due discipline, L. NIVARRA, *Diritto soggettivo, obbligazione, azione*, in *TSDP*, 12, 2019, 1 ss., spec. 88 s., il quale osserva che il «ritardo» dell'art. 1218 cod. civ., specie se letto alla luce dell'art. 1256, comma II, cod. civ., introduce nella disciplina dell'obbligazione un ordine di considerazioni simile a quello che ispira l'art. 1455 cod. civ., ravvisando nel ritardo e nell'inadempimento di non scarsa importanza un comune «approccio qualitativo all'inadempimento»; l'A. distingue, peraltro, l'interesse del creditore ex art. 1174 cod. civ. da quello del contraente non inadempiente, la cui valutazione deve farsi carico anche dell'investimento di quest'ultimo nel contratto. V. altresì M.G. CUBEDDU, *L'importanza dell'inadempimento*, Torino, 1995, 280 ss. Con specifico riguardo all'impossibilità temporanea non imputabile, v. D. CARUSI, *Art. 1453*, in *Commentario del Codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *Dei contratti in generale*, a cura di E. Navarretta e A. Orestano, Torino, 2011, 404, ove il controllo di cui all'art. 1455 cod. civ. è individuato come sede di un giudizio di tollerabilità del ritardo della soddisfazione attesa dal creditore. Un importante riscontro comparatistico è offerto dall'art. 1218, comma II, Code civil, nel testo introdotto dall'ordonnance n. 2016-131 du 10 février 2016, secondo cui, in caso di impedimento temporaneo da force majeure, l'esecuzione dell'obbligazione è sospesa, «à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat». La disposizione distingue così la temporanea ineseguibilità della prestazione dalla rilevanza che il ritardo conseguente all'impedimento può assumere rispetto alla conservazione del contratto. Sul punto, v. più ampiamente *infra*, § 5, nt. 76.

imputabilità del fatto impediante esclude che si possa trasferire sul debitore il costo risarcitorio dell'inosservanza temporale; non restituisce al rapporto il tempo perduto, né rende irrilevante l'alterazione della sequenza contrattuale. In questa zona intermedia, l'art. 1455 cod. civ. assolve al compito di fissare la soglia di rilevanza dell'alterazione temporale nel giudizio sulla perdurante giustificazione del contratto.

2. Il ritardo come situazione di incertezza e il rilievo del tempo nella struttura del rapporto

Posta la distinzione tra responsabilità, permanenza dell'obbligazione e conservazione del contratto, occorre precisare quale situazione produca il ritardo non imputabile nel rapporto ancora pendente. Il ritardo presuppone che il tempo dell'adempimento sia spirato e che la prestazione non sia stata eseguita, senza che l'attuazione del programma obbligatorio risulti ormai definitivamente preclusa. Il rapporto entra così in una fase instabile: il vincolo non è consumato, ma la collocazione temporale programmata non è più integra; l'adempimento rimane possibile, ma soltanto entro una sequenza già segnata dalla perdita del tempo dovuto¹².

L'instabilità del rapporto presuppone una nozione dinamica della prestazione, non riducibile alla contrapposizione statica tra credito e debito. La prestazione non è il semplice comportamento materiale del debitore, ma il contegno dovuto in funzione

¹² Rimarchevole, in questa direzione, il pensiero di G. ANDREOLI, *Appunti sulla clausola risolutiva espressa e sul termine essenziale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1950, 79 s., il quale, con riguardo agli artt. 1453 e 1454 cod. civ., distingue l'inadempimento inteso come mera mancata esecuzione alla scadenza dall'inadempimento quale situazione di mancanza della prestazione dalla scadenza in poi, destinata a venir meno ove la prestazione sia tardivamente compiuta prima che si stabilizzi l'effetto risolutivo.

dell'utilità alla quale il diritto del creditore è ordinato. Il programma obbligatorio individua il comportamento, il risultato cui esso deve tendere e le condizioni entro le quali quel risultato assume rilevanza satisfattiva. Tra tali condizioni può rientrare anche il tempo dell'adempimento: non sempre come elemento di individuazione della prestazione, ma certamente come componente dell'attuazione esatta del rapporto¹³.

La distinzione decisiva riguarda il rilievo logico del tempo da un lato, e quello giuridico-funzionale dall'altro. Ogni fenomeno regolato deve essere collocato nel tempo; non ogni scadenza, però, concorre a definire l'identità della prestazione. Di regola, l'inosservanza del termine non altera il bene o il comportamento dovuto: la prestazione tardiva conserva attitudine satisfattiva, salva la responsabilità del debitore quando il ritardo gli sia imputabile. In altri casi, invece, la collocazione temporale concorre a determinare l'utilità contrattuale attesa; il suo mancato rispetto incide allora non

¹³ Sulla prestazione come comportamento preordinato alla soddisfazione dell'interesse creditorio, v. P. SCHLESINGER, *Riflessioni sulla prestazione dovuta nel rapporto obbligatorio*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1959, 1278; A. DI MAJO, *Delle obbligazioni in generale. Art. 1173-1176*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1988, 90 e 116; L. MENGONI, *L'oggetto della obbligazione*, in *Jus*, 1952, 156 ss., ora in *ID.*, *Scritti*, II. *Obbligazioni e negozio*, a cura di C. Castronovo, A. Albanese e A. Nicolussi, Milano, 2011, 86 ss. In questa direzione, v. anche S. MAZZAMUTO, *La responsabilità contrattuale nella prospettiva europea*, Torino, 2015, 13 ss., spec. 16, ove l'obbligazione è ricostruita come regola di azione ordinata al conseguimento di un risultato specifico e come forma giuridica di soddisfazione mediata dell'interesse creditorio; 21 s., sul combinato disposto degli artt. 1218 e 1256 cod. civ. quale conferma della vocazione del rapporto obbligatorio all'attuazione *in natura* sino al limite dell'impossibilità della prestazione.

solo sul momento dell'esecuzione, ma sulla conformità dell'attuazione rispetto al programma originario¹⁴.

La tensione è particolarmente visibile nel ritardo non imputabile. L'impedimento temporaneo non sposta in avanti il tempo dell'adempimento, quasi che l'esecuzione futura diventi fisiologica¹⁵. La non imputabilità impedisce di trattare l'inosservanza temporale come fatto produttivo di responsabilità; non cancella, però, la circostanza che il tempo destinato all'adempimento sia trascorso infruttuosamente. Anche quando l'obbligazione rimanga in vita, la prestazione eventualmente eseguita dopo la cessazione dell'impedimento non potrà più essere prestazione tempestiva: sarà prestazione possibile, eventualmente ancora utile, ma temporalmente difforme da quella originariamente dovuta.

L'art. 1256, comma II, cod. civ. conferma tale ricostruzione, se letto nella sua esatta portata. La norma stabilisce che il debitore, finché l'impedimento perdura, non ne risponde, non che durante l'impossibilità temporanea il ritardo scompaia. Il dato costante è l'esclusione della responsabilità per il ritardo, ferma la rilevanza dell'inosservanza temporale nell'attuazione del rapporto. L'obbligazione permane, salvo che l'impossibilità si protragga sino a quando, in relazione al titolo o alla natura dell'oggetto, il debitore non possa più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione,

¹⁴ Il rilievo del tempo quale modalità dell'attuazione della prestazione è già richiamato *supra*, § 1, nt. 7; per il termine essenziale quale figura nella quale la collocazione temporale concorre a determinare l'utilità contrattuale, v. *infra*, § 4.

¹⁵ In senso diverso, M. GIORGIANNI, *L'inadempimento*³, cit., 90 s., ritiene che, «finché perdura la impossibilità temporanea, il debitore, se l'impossibilità non è a lui imputabile, non è tenuto ad adempiere, così che ci troviamo nella medesima situazione del termine non ancora scaduto». Per la critica alla ricostruzione che assimila la prestazione tardiva alla medesima prestazione eseguita in un tempo successivo, v. V. CAREDDA, *Adempimento ritardato e riduzione della controprestazione*, in *Giur. it.*, 2000, 316 ss.

ovvero il creditore non abbia più interesse a conseguirla¹⁶. La sopravvenienza temporaneamente impeditiva non apre, dunque, una parentesi neutra del rapporto: ne modifica la disciplina. L'eseguibilità e l'esigibilità restano condizionate dalla cessazione dell'impedimento; la responsabilità per il ritardo è esclusa; la collocazione temporale originaria è, però, definitivamente perduta¹⁷.

Quando il tempo rileva quale modalità dell'esatta attuazione, l'esecuzione tardiva realizza il programma obbligatorio in forma parziale o comunque difforme sotto il profilo temporale. La formula, risalente ma ancora efficace, secondo cui adempie meno chi adempie tardi, non equipara il ritardo a un inadempimento

¹⁶ Con riguardo alla discussa portata del duplice limite posto dall'art. 1256, comma II, cod. civ., v. L. MENGONI, *Inadempimento delle obbligazioni. Rassegna critica di giurisprudenza (1943-1946)*, in *Temì*, 1946, 566 ss., ora in ID., *Scritti*, II. *Obbligazioni e negozio*, a cura di C. Castronovo, A. Albanese e A. Nicolussi, Milano, 2011, da cui si cita, 10 ss., il quale reputa equivoco e sostanzialmente superfluo l'inciso relativo all'ipotesi in cui il debitore non possa più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione, ravvisando nel venir meno dell'interesse del creditore il dato decisivo ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. In senso diverso, per la necessità di considerare concorrenti i due requisiti indicati dalla norma, P. PERLINGIERI, *Dei modi*, cit., 500; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, IV. *L'obbligazione*, Milano, 1993, 538; E. MOSCATI, *La disciplina generale delle obbligazioni*, Torino, 2015, 336 ss.; A. FONDRIESCHI, *L'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore*, in D. MAFFEIS, A. FONDRIESCHI, C. ROMEO, *Le obbligazioni*, IV. *I modi di estinzione delle obbligazioni*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Torino, 2012, 311 s.; R. CALVO, *Diritto civile*, I. *Le obbligazioni*, Bologna, 2015, 146. Per la ricostruzione del dibattito, anche alla luce dei lavori preparatori e del collegamento tra art. 175 del Progetto preliminare del libro delle obbligazioni e art. 82 sul termine essenziale, v. L. SITZIA, *Riflessioni*, cit., 30 ss.

¹⁷ L. MENGONI, *Note*, cit., 119 s., ad avviso del quale l'impossibilità temporanea è caratterizzata dal ritardo non imputabile dell'adempimento; P. PERLINGIERI, *Dei modi*, cit., 498 ss. e 500, ove si evidenzia che, nell'impossibilità temporanea non imputabile, quel che rileva costantemente è il fatto del ritardo della prestazione e che l'effetto costante è l'esonerazione dalla responsabilità di chi subisce l'impedimento, con conseguente modificazione della disciplina del rapporto.

definitivamente irrecuperabile; esprime, piuttosto, l'idea che il tempo appartiene alla misura dell'esatto adempimento¹⁸. La non imputabilità impedisce che tale difformità sia imputata al debitore ai fini risarcitori; non impone di considerarla inesistente nella valutazione dell'assetto contrattuale.

Nel ritardo non imputabile la dissociazione tra responsabilità e incertezza dell'attuazione diviene, perciò, il tratto qualificante della vicenda. Finché l'impedimento perdura, il creditore non ha ancora necessariamente perduto l'interesse alla prestazione; tuttavia non riceve l'utilità nel tempo programmato, non sa se e quando potrà conseguirla, né può stabilire se, al momento dell'esecuzione futura, essa conserverà la medesima funzione nell'economia del rapporto. L'incertezza non investe soltanto il fatto materiale dell'adempimento, ma la capacità dell'attuazione tardiva di inserirsi nello scambio senza alterarne l'equilibrio. Essa può incidere sull'organizzazione dell'interesse creditorio, sulla possibilità di procurarsi altrimenti l'utilità attesa e sulla ragionevolezza della protrazione del vincolo.

Perdita definitiva dell'interesse alla prestazione e danno da ritardo non esauriscono la vicenda: tra l'una e l'altro si colloca il problema della permanenza del vincolo sinallagmatico quando la prestazione sia ancora possibile e non definitivamente inutile, ma l'attesa imposta al creditore abbia alterato la funzione concreta dello scambio. Qui il ritardo non imputabile assume rilievo sistematico: non come fonte di responsabilità, né come causa automatica di estinzione dell'obbligazione, ma come situazione

¹⁸ F. MOMMSEN, *Beiträge zum Obligationenrecht*, I, Braunschweig, 1853, 13, nt. 1, secondo cui «die zu späte Erfüllung ist eben eine theilweise Nichterfüllung», con richiamo al passo «minus solvit, qui tardius solvit; nam et tempore minus solvitur»; nel testo la violazione insita nella mora è qualificata come «Nichterfüllung der Obligation nach einer bestimmten Richtung hin, nämlich in Beziehung auf die Erfüllungszeit».

oggettiva di inattuazione temporale idonea a porre il problema della conservazione del contratto.

3. L'incertezza dell'attuazione tra utilità della prestazione e conservazione del vincolo

Nell'art. 1256, comma II, cod. civ. il legislatore ha fissato il limite della permanenza dell'obbligazione a fronte di un impedimento temporaneo non imputabile alla parte obbligata. La prestazione resta conseguibile finché l'impossibilità non si sia protratta oltre la soglia desumibile dal titolo dell'obbligazione o dalla natura dell'oggetto, e il debitore, cessato l'impedimento, è tenuto all'esecuzione. La sopravvivenza dell'obbligazione non comporta, tuttavia, che il contratto debba conservarsi invariabilmente sino al momento in cui l'interesse alla prestazione sia definitivamente venuto meno o il debitore non possa più essere ritenuto obbligato all'esecuzione¹⁹. Prima di tale soglia può aprirsi una fase nella quale il rapporto rimane suscettibile di attuazione, ma non può più trovare compimento nel tempo originariamente dovuto.

Nei contratti a prestazioni corrispettive, all'impossibilità temporanea non imputabile viene abitualmente ricondotta la sospensione del rapporto. La formula conserva utilità soltanto se

¹⁹ Sul punto, G. OSTI, *Applicazioni in tema di sopravvenienza*, in ID., *Scritti giuridici* con presentazione di Pietro Rescigno, I, Milano, 1973, 384, osserva che un evento sopravvenuto può aggravare la posizione contrattuale di una parte o alterare le basi economiche sulle quali il contratto era stato concluso, senza per ciò identificarsi con l'estinzione della singola obbligazione per impossibilità sopravvenuta. L'A. sottolinea, inoltre, che ai rapporti obbligatori complessi derivanti dai contratti sinallagmatici non possono applicarsi senz'altro le regole dettate per l'estinzione dell'obbligazione isolatamente considerata. Il rilievo conferma la necessità di distinguere il piano della permanenza dell'obbligazione da quello della conservazione del rapporto contrattuale.

la sospensione non sia ridotta al mero riflesso dell'inesigibilità provvisoria dell'obbligazione impedita. Una simile riduzione lascerebbe inspiegata la paralisi delle pretese che, nel rapporto sinallagmatico, presuppongono la regolare attuazione dello scambio. La sospensione non esprime soltanto l'impossibilità di costringere il debitore a eseguire finché dura l'impedimento; esprime l'inidoneità del contratto a operare come se il programma temporale dell'attuazione fosse rimasto integro²⁰.

Il ritardo non imputabile può essere ricondotto, sul piano funzionale, alla logica dell'impossibilità parziale. L'impedimento non estingue necessariamente l'obbligazione, perché la prestazione rimane possibile per ciò che non è definitivamente precluso; rende però ormai impossibile la prestazione nella sua collocazione temporale dovuta. La parzialità non va intesa in senso materiale, come frazione aritmetica della prestazione, ma in senso funzionale: ciò che viene meno è la componente temporale dell'attuazione esatta. L'adempimento tardivo può conservare un'attitudine soddisfattiva anche significativa, ma realizza il programma obbligatorio in forma diminuita o comunque difforme rispetto al

²⁰ Per la riconduzione all'impossibilità temporanea non imputabile della sospensione del rapporto sino alla cessazione dell'impedimento o alla perdita dell'interesse alla prestazione, v. *supra*, § 1, nt. 8. Un riscontro sul piano dei rimedi sospensivi è offerto da L. BIGLIAZZI GERI, *Della risoluzione per inadempimento*, II. Art. 1460-1462, in *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1988, 19 s. e 47 ss., ove l'eccezione di inadempimento è ricondotta alla tutela della posizione di equilibrio assunta da ciascun contraente nel contratto sinallagmatico; nonché F. REALMONTE, voce *Eccezione di inadempimento*, in *Enc. dir.*, XIV, Milano, 1965, 227, il quale esclude che l'inadempimento legittimante l'eccezione debba essere necessariamente imputabile, precisando tuttavia che, in caso di impossibilità temporanea non imputabile, il rifiuto della prestazione trova fondamento nella situazione di sospensione dell'intero rapporto. In termini convergenti, P. TRIMARCHI, *Il contratto*, cit., 58; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, V, cit., 366.

tempo dovuto. Da qui l'esigenza di verificare se la difformità temporale incida sull'utilità concreta dello scambio²¹.

L'art. 1464 cod. civ. offre, sul piano sistematico, un indice significativo: la permanenza di un'utilità residua non impone sempre la conservazione del contratto nella sua originaria conformazione. Se l'attuazione ancora possibile del programma obbligatorio restituisce un'utilità minore o diversa da quella originariamente divisata, non basta stabilire se l'obbligazione sia estinta; occorre verificare se l'utilità residua sorregga ancora la permanenza del vincolo sinallagmatico. Il ritardo non imputabile ripropone la medesima questione con riguardo al tempo: la

²¹ Il ritardo è testualmente qualificato come impossibilità parziale riferita al profilo temporale da G. GORLA, *Del rischio*, cit., 235, sulla base della constatazione che quando si presta in ritardo, non si presta semplicemente quanto dovuto fuori tempo, ma «meno di quello che si deve». In una prospettiva affine, già R. SALEILLES, *Étude sur la théorie générale de l'obligation d'après le premier projet de Code civil pour l'Empire allemand*³, Paris, 1925, n. 186, 205, osservava che «l'exécution tardive est une exécution partielle», traendone la conseguenza della liberazione correlativa del creditore nella misura in cui il ritardo abbia modificato il valore della prestazione promessa. La soluzione di Saleilles rimane tuttavia più restrittiva quanto al rimedio risolutorio nel ritardo fortuito, che l'A. ammette solo quando l'esecuzione tardiva sia stata assimilata dalle parti all'inesecuzione totale, come negli affari da eseguirsi a giorno fisso. Il richiamo è qui limitato al rilievo dogmatico del ritardo quale difformità temporale dell'esecuzione, non alla riduzione del problema risolutorio alla sola ipotesi di preventiva essenzializzazione del termine. Sul rilievo autonomo della violazione temporale, v. altresì C.A. CANNATA, *L'inadempimento*, cit., 4 e 86 ss., ove il tempo dell'adempimento è ricondotto, di regola, a una obbligazione complementare rispetto a quella di eseguire la prestazione, suscettibile di autonomo inadempimento. Accoglie una ricostruzione restrittiva dell'impossibilità parziale, fondata sull'idea che la prestazione rimasta possibile debba rappresentare una frazione omogenea dell'intero e conservare la medesima funzione economica, v. L. MENGONI, *Note*, cit., 121 ss. Per la critica a tale impostazione, per il diverso modo di intendere la parzialità come *id quod superest* e per la valorizzazione del ritardo non imputabile in funzione dell'elemento temporale, v. L. SITZIA, *Riflessioni*, cit., 8 ss., 16 ss.

prestazione resta possibile, ma il suo inserimento nello scambio avviene ormai in forma temporalmente difforme da quella dovuta²².

La sospensione opera su un sinallagma già inciso dalla perdita del tempo dell'adempimento e ne conforma provvisoriamente l'attuazione. Il contratto rimane in vita, ma le pretese che ne derivano operano nei limiti imposti dalla crisi dell'attuazione: la parte non colpita dalla sopravvenienza non è tenuta ad adempiere, o a subire pretese incompatibili con l'impedimento che ha escluso che lo scambio possa attuarsi secondo la scansione originaria.

Il limite della sospensione emerge quando il creditore della prestazione impedita abbia già eseguito la propria. In tale ipotesi non vi è più, dal suo lato, una controprestazione da sospendere. L'incertezza non riguarda allora soltanto la temporanea inesigibilità delle prestazioni ancora dovute. Il creditore conserva interesse alla prestazione futura e, per questa ragione, l'obbligazione non si estingue; rimane però vincolato a un rapporto la cui attuazione dipende dalla cessazione dell'impedimento, dal momento in cui essa interverrà e dalla persistente idoneità della prestazione tardiva a inserirsi nell'assetto di interessi divisato dalle parti. Non è dunque il semplice coordinamento delle prestazioni ad essere investito dalla crisi, ma la ragione stessa della permanenza del vincolo.

Il nodo è nella distinzione tra utilità della prestazione e utilità della sopravvivenza del rapporto. L'interesse richiamato dall'art. 1256, comma II, cod. civ. riguarda l'utilità ancora conseguibile mediante l'adempimento futuro. Se tale utilità viene meno, l'obbligazione non ha più ragione di permanere. La conservazione

²² Sul rilievo sinallagmatico dell'art. 1464 cod. civ. nei casi in cui la prestazione rimasta possibile renda meno di quanto preventivato, v. R. SACCO, in R. SACCO, G. DE NOVA, *Il contratto*⁴, Torino, 2016, 1673; L. CABELLA PISU, *Dell'impossibilità sopravvenuta. Art. 1463-1466*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 2002, 141 ss.; P. TRIMARCHI, *Il contratto*, cit., 228.

dell'utilità della prestazione non risolve, però, il diverso problema della conservazione del contratto. Il creditore può avere ancora interesse a ricevere la prestazione e, al tempo stesso, non essere più tenuto, secondo buona fede, a restare nel rapporto durante un'attesa ormai incompatibile con la funzione concreta dello scambio. La prestazione può restare utile senza che resti, per ciò solo, utile la sopravvivenza del vincolo.

Anche la riflessione sull'impossibilità temporanea impone una valutazione concreta. È stato osservato, con riguardo all'impossibilità temporanea, che rileva il fatto del ritardo della prestazione, e che la diminuzione di valore da esso prodotta non ha carattere oggettivo, perché può essere apprezzata soltanto in rapporto all'interesse del creditore condizionato al tempo dell'adempimento²³. Il rilievo non riguarda soltanto la sorte dell'obbligazione. Se il valore della prestazione tardiva non può essere misurato in astratto, neppure la conservazione del vincolo può essere giustificata in astratto sulla sola base della persistente possibilità dell'adempimento. Il giudizio deve cadere sull'incidenza che l'incertezza temporale esercita sulla posizione del creditore e sull'economia concreta del rapporto.

Su questo crinale l'art. 1455 cod. civ. recupera la propria funzione come regola di selezione della rilevanza che l'alterazione temporale assume nella permanenza del vincolo. Nel giudizio di importanza occorre stabilire, alla luce del titolo, della natura dell'operazione e della buona fede, se la prestazione ancora possibile possa continuare a sorreggere l'attuazione dello scambio

²³ L. MENGONI, *Note*, cit., 119 ss., spec. 121 ss., distingue l'impossibilità temporanea dall'impossibilità parziale, osservando che nella prima rileva l'intempestività della prestazione, mentre nella seconda il fatto che quest'ultima sia attualmente possibile solo per una parte. L'A. precisa, inoltre, che la diminuzione di valore prodotta dall'impossibilità temporanea non ha carattere oggettivo, ma è apprezzabile soltanto in rapporto all'interesse del creditore condizionato al tempo dell'adempimento.

o se, al contrario, il tempo perduto abbia inciso sull'assetto di interessi in misura tale da rendere non più giustificabile la prosecuzione del rapporto²⁴.

La disciplina del termine essenziale rappresenta il caso in cui il problema emerge con maggiore nettezza, in quanto si ricollega all'eventualità che il tempo dell'adempimento sia già assunto, dal titolo o dalla natura dell'operazione, come elemento decisivo dell'utilità contrattuale; l'inosservanza del termine, in questi casi, incide radicalmente sulla sorte del vincolo. L'infruttuoso decorso del tempo dell'adempimento dovuto a impossibilità temporanea non imputabile, fuori da tale preventiva essenzializzazione, pone invece un problema diverso: stabilire se l'incertezza dell'attuazione possa oltrepassare la soglia oltre la quale la permanenza del contratto non è più giustificabile²⁵.

4. *L'inosservanza non imputabile del termine essenziale*

L'art. 1457 cod. civ. costituisce il luogo nel quale la rilevanza giuridica del tempo assume la forma più intensa. La norma non si limita a regolare il momento dell'esigibilità della prestazione, ma presuppone che il tempo dell'adempimento sia entrato nella

²⁴ Per questa impostazione, v. *supra*, § 1, nt. 11. Con specifico riguardo alla funzione selettiva dell'art. 1455 cod. civ., v. A. BELFIORE, voce *Risoluzione*, cit., 1320 ss., ove il giudizio sull'importanza dell'inadempimento è ricondotto all'esigenza di preservare l'equilibrio complessivo del sistema dei rimedi, evitando che la risoluzione sia utilizzata quale strumento di surrettizia rimeditazione della convenienza dell'affare già concluso. Ai fini qui considerati giova particolarmente il riferimento dell'A. al rischio che l'attesa dell'adempimento determini la disorganizzazione dell'assetto patrimoniale del creditore e all'interesse di quest'ultimo alla «localizzazione del danno» e al pronto rientro sul mercato. L'A. è qui richiamato per tale profilo, restando impregiudicata la diversa ricostruzione dell'A. in ordine all'imputabilità dell'inadempimento risolutorio.

²⁵ Sul termine essenziale, v. *infra*, § 4.

composizione dell'interesse contrattuale in modo tale che la prestazione tardiva non possa essere imposta al creditore come se la localizzazione temporale fosse rimasta indifferente. La figura conferma, dunque, che la possibilità materiale o giuridica del contegno dovuto non esaurisce il giudizio sulla sorte del rapporto: una prestazione ancora eseguibile può essere ormai inadatta a realizzare l'interesse dedotto nel titolo nella collocazione temporale essenziale e, nondimeno, conservare un'utilità residua che il creditore può scegliere di valorizzare mediante la conservazione del vincolo²⁶.

La struttura dell'art. 1457 cod. civ. mostra, tuttavia, che l'inutile decorso del termine essenziale non determina necessariamente l'immediato scioglimento del contratto. La prestazione tardiva non è più idonea a soddisfare l'interesse dedotto nel titolo nella conformazione temporale assunta come essenziale; ciò non esclude, però, che essa possa conservare un'utilità residua, oggettiva o diversa da quella originariamente divisata. Proprio per questa ragione il contratto, dopo la scadenza del termine, entra in una fase prodromica alla risoluzione: l'assetto temporale originario è ormai definitivamente alterato, ma la sorte del rapporto resta ancora rimessa, per un breve arco di tempo, alla scelta del creditore. Il silenzio protratto oltre il termine legale completa la fattispecie risolutiva; la tempestiva dichiarazione di voler ricevere la prestazione tardiva impedisce, invece, che lo scioglimento si

²⁶ La circostanza che nel termine essenziale il tempo dell'adempimento assume rilievo non soltanto quale modalità cronologica della prestazione, ma quale elemento incidente sulla identità funzionale di quest'ultima e sulla sorte del vincolo è posta in luce da G. OSTI, *Appunti*, cit., 249 s.; A. DALMARTELLO, *Adempimento e inadempimento nel contratto di riporto*, Padova, 1958, 354, nt. 200, 356 s., 363; ID., voce *Risoluzione*, cit., 143 ss.; A. DI MAJO, *Rilevanza del termine e poteri del giudice*, Milano, 1972, 120 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *Termine essenziale e interesse del creditore*, in *Giur. it.*, 1986, I.1, 694 s.; M. PROTO, *Termine essenziale e adempimento tardivo*, Milano, 2004, 31 ss.; ID., *Accordi sul termine*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, I, 890 ss.

produca, perché manifesta la preferenza del creditore per la conservazione del rapporto nonostante la perdita del tempo essenziale²⁷.

Da questa ricostruzione dipende anche il rapporto tra termine essenziale e clausola risolutiva espressa riferita al tempo dell'adempimento. Non ogni previsione contrattuale che qualifichi un termine come essenziale, né ogni patto che ricollegghi alla sua inosservanza una conseguenza risolutiva, integra necessariamente la fattispecie di cui all'art. 1457 cod. civ. La clausola risolutiva espressa seleziona convenzionalmente una determinata violazione temporale come presupposto del potere di provocare lo scioglimento²⁸, sostituendo al sindacato giudiziale *ex post* una valutazione convenzionale *ex ante* dell'importanza dell'inadempimento²⁹, ferma la verifica dell'effettiva riferibilità

²⁷ Quanto alla fattispecie dell'art. 1457 cod. civ. e al dibattito in ordine all'individuazione del momento di produzione dell'effetto risolutivo, v. R. NICOLÒ, *Termine essenziale e mora debendi*, in *Foro it.*, 1946, I, 933, ora in ID., *Raccolta di scritti*, I, Milano, 1980, da cui si cita, 526; U. NATOLI, *Il termine*, cit., 760 ss.; E. ENRIETTI, *Art. 1457*, in *Codice civile. Libro delle obbligazioni. Commentario*, diretto da M. D'Amelio ed E. Finzi, I, Firenze, 1948, 826 ss.; A. DALMARTELLO, voce *Risoluzione*, cit., 144; E. SIMONETTO, *Termine essenziale e identità dell'oggetto della prestazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1981, 1045 ss.; M. PROTO, *Termine*, cit., 119 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, V, cit., 352 s.

²⁸ Sul ruolo della clausola risolutiva espressa nella preventiva selezione dell'interesse creditorio rilevante e del limite di tollerabilità dell'inadempimento, si vedano F. SARTORI, *Contributo allo studio della clausola risolutiva espressa*, Napoli, 2012, 52 ss.; S. CHERTI, *Sulle clausole "di uscita" dal contratto. Contributo allo studio della risoluzione di diritto*, Torino, 2020, 98 ss. e 109; L. BERTINO, *Le clausole sulla non scarsa importanza dell'inadempimento*, Padova, 2016, 51 ss.

²⁹ In questo senso, per tutti, V. ROPPO, *Il contratto*³, in *Trattato di diritto privato*, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2025, 840. Ritengono che pur a fronte della stipula di una clausola risolutiva espressa, residuino ipotesi in cui il sindacato sull'importanza dell'inadempimento risulti necessario C. TURCO, *L'imputabilità e l'importanza dell'inadempimento nella clausola risolutiva*, Torino, 1997,

della violazione alla clausola e dell'esercizio del rimedio secondo buona fede³⁰. Il termine essenziale, invece, presuppone che la tempestività dell'adempimento sia assunta come elemento decisivo dell'interesse all'intera operazione economica, in modo che l'inosservanza del termine non incida soltanto su una modalità esecutiva isolata, ma sulla stessa utilità della permanenza del rapporto. L'accertamento dell'essentialità richiede perciò di verificare, secondo il titolo, la natura dell'affare e la buona fede, se la puntualità dell'adempimento sia stata incorporata nell'equilibrio concreto dello scambio³¹.

176 ss.; R. MONGILLO, *Inadempimento e risoluzione di diritto*, Napoli, 2012, spec. 156, 195 e 201.

³⁰ C.A. FUNAIOLI, *Effetti della clausola risolutiva espressa*, in *Foro it.*, 1949, IV, 81 ss., spec. 83; L. DERIU, *Clausola risolutiva espressa e gravità dell'inadempimento*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1964, 422 ss.

³¹ Il rapporto tra termine essenziale e clausola risolutiva espressa riferita al tempo dell'adempimento è discusso da D. RUBINO, *Clausola risolutiva espressa e tardivo adempimento*, in *Giur. compl. cass. civ.*, 1948, II, 227 ss., ora in ID., *Studi giuridici*, Milano, 1970, da cui si cita, 246 ss., il quale distingue l'ipotesi in cui le parti abbiano inteso soltanto sottrarre la risoluzione al meccanismo giudiziale da quella in cui abbiano attribuito al tempo dell'adempimento valore tale da rendere la prestazione tardiva non più utilmente imponibile al creditore; nel dubbio, secondo l'A., la pattuizione deve essere ricondotta alla clausola risolutiva espressa e non al termine essenziale. Rileva come anche nell'art. 1456 cod. civ. l'inadempimento non sia assunto in senso diverso da quello rilevante negli artt. 1453 e 1454 cod. civ., sicché occorre distinguere la clausola che consente la risoluzione per il perdurare del ritardo dalla pattuizione che attribuisce al tempo valore essenziale, G. ANDREOLI, *Appunti*, cit., 72 ss., spec. 80. In giurisprudenza, sulla distinta struttura delle fattispecie di cui agli artt. 1456 e 1457 cod. civ. e sul diverso atteggiarsi della volontà della parte interessata nella produzione dell'effetto risolutivo, v. Cass. Civ., Sez. II, 21 novembre 2023, n. 32277, la quale precisa altresì che, quando alla scadenza temporale sia collegato un effetto risolutivo, occorre verificare se il dato cronologico assuma rilievo decisivo in sé, così da integrare un termine essenziale, ovvero rilevi quale evento dedotto in una clausola risolutiva espressa in funzione della finalità pratica sottesa all'affare. Quanto all'accertamento dell'essentialità del termine, da condursi alla stregua

L'inosservanza non imputabile del termine essenziale porta la distinzione al suo punto più delicato. Secondo un diffuso orientamento, la disciplina dell'art. 1457 cod. civ., collocata tra i rimedi contro l'inadempimento, presupporrebbe un ritardo imputabile; ove la scadenza sia stata determinata da un impedimento non imputabile, il contratto dovrebbe sciogliersi secondo la disciplina dell'impossibilità sopravvenuta, per effetto del combinato disposto degli artt. 1256, comma II, e 1463 cod. civ. La soluzione muove dall'idea che, una volta perduto l'interesse del creditore alla prestazione tempestiva, l'obbligazione si estingua automaticamente e la risoluzione del contratto consegua allo stesso modo, senza necessità di una scelta della parte interessata³².

delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, verificando se emerga inequivocabilmente la volontà di ritenere perduta l'utilità economica dell'operazione con l'inutile decorso della scadenza, Cass. Civ., Sez. II, 11 aprile 2025, n. 9529.

³² Per l'opinione che richiede l'imputabilità dell'inadempimento ai fini dell'applicazione dell'art. 1457 cod. civ., v. M. TAMPONI, *La risoluzione stragiudiziale. Il termine essenziale*, in U. CARNEVALI, E. GABRIELLI, M. TAMPONI, *Il contratto in generale*, VIII.2. *La risoluzione*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da M. Bessone, XIII, Torino, 2011, 181; più in generale, per la riconduzione della risoluzione per inadempimento all'inattuazione imputabile, v. *supra*, § 1, nt. 1. Per la tesi che, in caso di inosservanza non imputabile del termine essenziale, riconduce la vicenda alla disciplina dell'impossibilità sopravvenuta e al conseguente scioglimento del rapporto, v. L. MENGONI, *Note*, cit., 122; A. DALMARTELLO, voce *Risoluzione*, cit., 128; ID., *Adempimento*, cit., 130 ss.; L. CABELLA PISU, *Dell'impossibilità*, cit., 140. Sul piano giurisprudenziale, Cass. Civ., Sez. II, 29 novembre 2024, n. 30714, ha escluso la risoluzione *ex art.* 1457 cod. civ. in una fattispecie nella quale il mancato rispetto del termine essenziale dipendeva dalla mancata prestazione della stessa parte che invocava lo scioglimento. La pronuncia precisa, peraltro, che il requisito della colpa non opera come elemento costitutivo della fattispecie risolutiva, ma come elemento eventualmente impeditivo nell'ipotesi in cui l'adempimento richieda la cooperazione di entrambi i contraenti. Essa non prende dunque posizione sulla diversa ipotesi, qui considerata, dell'inosservanza del termine determinata da un impedimento oggettivo non imputabile ad alcuna delle parti.

La struttura della fattispecie non impone questo esito. L'inosservanza non imputabile del termine essenziale non trasforma l'art. 1457 cod. civ. in una sanzione contro il debitore. La non imputabilità impedisce di porre a suo carico il danno da ritardo; non restituisce però al rapporto la collocazione temporale ormai perduta. La scadenza del termine essenziale incide sull'assetto contrattuale per una ragione oggettiva, indipendente dalla colpa: il programma non può più essere attuato nel tempo che il titolo, o la natura dell'operazione, avevano assunto come decisivo³³. In questa prospettiva, l'art. 1457 cod. civ. non punisce il debitore, ma disciplina la fase successiva alla perdita del tempo essenziale, stabilendo se il rapporto debba conservarsi nonostante l'alterazione temporale o, in difetto di tempestiva iniziativa del creditore, sciogliersi di diritto.

Il riferimento all'art. 1256, comma II, cod. civ. non impone una diversa conclusione. La norma individua i limiti di permanenza dell'obbligazione durante l'impossibilità temporanea: da un lato, il debitore deve poter essere ancora ritenuto obbligato a eseguire la prestazione; dall'altro, il creditore deve conservare interesse a conseguirla. Essa non consente, tuttavia, di trattare ogni inosservanza non imputabile del termine essenziale come impossibilità definitiva della prestazione, destinata a determinare senz'altro lo scioglimento del contratto secondo l'art. 1463 cod. civ. Quando l'essenzialità sia posta nell'interesse esclusivo del creditore, il decorso del termine rende la prestazione tardiva non più imponibile come attuazione invariata del contratto, ma non esclude che il creditore possa preferire la conservazione del

³³ In questo senso, con riguardo al termine essenziale e alla clausola commissoria, L. BARASSI, *La teoria generale delle obbligazioni*, III. *L'attuazione*², Milano, 1964, 428, nt. 1, il quale ritiene che la risoluzione di diritto possa prescindere dalla colpa, richiamando la soluzione accolta per gli originari §§ 360 e 361 BGB; ad analoga conclusione l'A. perviene anche con riguardo alle ipotesi disciplinate dagli artt. 1454 e 1517 cod. civ.

rapporto. La dichiarazione prevista dall'art. 1457 cod. civ. conserva allora la propria funzione: non fa rivivere un contratto già estinto, ma impedisce che si perfezioni la fattispecie risolutiva collegata alla mancata osservanza del termine³⁴.

La soluzione tutela anche l'interesse del debitore non responsabile. Se la mancata tempestività deriva da un impedimento non imputabile, la parte obbligata non deve rimanere esposta indefinitamente all'incertezza circa la sorte del rapporto. Il meccanismo dell'art. 1457 cod. civ. risponde anche, in questa ipotesi, all'esigenza di stabilizzare rapidamente l'alternativa tra conservazione e scioglimento.

Resta ferma l'ipotesi in cui il termine sia essenziale anche nell'interesse del debitore, o in cui il protrarsi dell'impedimento renda ormai irragionevole pretendere l'esecuzione alla luce del titolo dell'obbligazione o della natura dell'oggetto. In tali casi opera il primo limite contemplato dall'art. 1256, comma II, cod. civ.: l'obbligazione può estinguersi anche contro la volontà del creditore, perché il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione. La disciplina del termine essenziale nell'interesse del creditore non neutralizza, dunque, il limite dell'impegno debitorio; lo presuppone. Essa opera soltanto quando, nonostante la perdita del tempo essenziale per il creditore,

³⁴ Sul punto, v. già F. DELFINI, *Dell'impossibilità*, cit., 36, il quale valorizza l'ammissibilità di un atto del creditore della prestazione temporaneamente impossibile volto a mantenere in vigore il contratto, richiamando il modello dell'art. 1457 cod. civ. Per la ricostruzione dell'art. 1256, comma II, cod. civ. non come fattispecie di automatica estinzione dell'obbligazione per sopravvenuta inutilità soggettiva della prestazione, ma come disciplina che legittima il rifiuto del creditore e la conseguente estinzione dell'obbligazione, v. L. SITZIA, *Riflessioni*, cit., 30 ss.; nonché *supra*, § 2, nt. 16.

non sia ancora venuta meno la possibilità di ritenere il debitore obbligato all'esecuzione tardiva³⁵.

L'art. 1457 cod. civ. assume, così, una funzione sistematica decisiva rispetto al problema del ritardo non imputabile. Esso non offre il modello generale di soluzione di ogni inosservanza temporale; opera, piuttosto, come figura nella quale la soglia di rilevanza del tempo è già stata fissata in via anticipata. Una volta accertata l'essenzialità del termine, il giudizio sulla tollerabilità dell'attesa risulta già anticipato dal titolo o dalla natura dell'operazione, salvi il potere del creditore di conservare il rapporto e il limite dell'impegno ancora esigibile dal debitore. Quando invece manca una preventiva essenzializzazione del termine, la perdita della tempestività non produce automaticamente lo scioglimento, ma neppure rimane giuridicamente neutra: la verifica si sposta sulla soglia entro la quale la permanenza del vincolo può ancora essere giustificata.

La disciplina dell'inosservanza non imputabile del termine essenziale conferma il passaggio teorico già emerso: la non imputabilità separa responsabilità e conservazione del contratto, senza neutralizzare la rilevanza oggettiva del tempo perduto. L'art. 1256, comma II, cod. civ. governa la permanenza dell'obbligazione; l'art. 1457 cod. civ., nelle ipotesi di essenzialità del termine, disciplina la sorte del vincolo dopo la perdita della collocazione temporale decisiva. Fuori da tale figura, il medesimo

³⁵ Con riferimento al duplice limite posto dall'art. 1256, comma II, cod. civ., v. *supra*, § 2, nt. 16. Per l'obiezione secondo cui, nell'inosservanza non imputabile del termine essenziale, occorrerebbe tutelare il debitore non responsabile, evitando che il creditore possa unilateralmente porsi in una posizione di attesa del venir meno dell'impedimento, v. A. DALMARTELLO, *Adempimento*, cit., 130 ss. Con riguardo alla diversa valorizzazione del limite dell'impegno debitorio alla luce del titolo dell'obbligazione e della natura dell'oggetto, v. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, IV, cit., 538; E. MOSCATI, *La disciplina*, cit., 336 ss.; A. FONDRIESCHI, *L'impossibilità*, cit., 311 s.; R. CALVO, *Diritto civile*, I, cit., 146.

problema si ripresenta senza una soglia legale o convenzionale già predeterminata. È in tale spazio che diviene necessario interrogare la funzione selettiva dell'art. 1455 cod. civ., quale criterio volto a stabilire se l'alterazione temporale non imputabile renda ancora giustificabile la prosecuzione del contratto.

5. Tempo dell'adempimento, rischio contrattuale e genesi della funzione selettiva dell'art. 1455 cod. civ.

L'ipotesi interpretativa sin qui prospettata trova conferma nella formazione storica della disciplina della risoluzione per inadempimento. L'esame delle elaborazioni anteriori al codice vigente mostra che il problema originario non era costituito dall'individuazione di una soglia astratta di gravità della violazione, ma dalla determinazione del limite oltre il quale il creditore non potesse più essere costretto a sopportare la protrazione del rapporto, pur restando ancora possibile l'adempimento.

Il richiamo alla disciplina generale dell'inadempimento risolutorio non comporta un mutamento di prospettiva. Il ritardo non imputabile rappresenta, piuttosto, il punto di emersione di un problema più ampio: se la risoluzione presupponga sempre l'imputabilità dell'inattuazione o se, nel suo nucleo funzionale, governi la conservazione del rapporto quando l'adempimento sia ancora possibile. Si comprende allora perché la ricostruzione debba risalire alla formazione del rimedio e alla funzione storicamente assolta dal controllo sull'ulteriore attesa.

Già nella tradizione giusnaturalistica e nel diritto comune la risoluzione del contratto sinallagmatico non era concepita come effetto immediato e automatico di qualsiasi inesecuzione. L'accostamento alla condizione risolutiva, espressa o tacita, non comportava che il mancato adempimento alla scadenza determinasse senz'altro lo scioglimento del contratto. Il problema centrale consisteva, piuttosto, nello stabilire se il ritardo dovesse

condurre alla cessazione del vincolo oppure se fosse ancora giustificata la concessione di un ulteriore tempo per l'esecuzione. In tale prospettiva assumeva rilievo decisivo il potere del giudice di accordare una dilazione al debitore, valutando se l'attesa ulteriore fosse compatibile con l'interesse dell'altra parte e con l'equilibrio dell'operazione.

Domat formulava la regola in termini espliciti: quando l'avveramento della condizione dipenda, in tutto o in parte, dal fatto di uno dei contraenti e questi non vi abbia provveduto nel tempo stabilito, può concedersi un termine ulteriore se ciò sia conforme a equità, avuto riguardo alle circostanze³⁶. Il caso emblematico è quello in cui «le retardement n'a causé aucun dommage, ou que s'il y en a, il peut être réparé»³⁷. La dilazione incontra però un limite nelle ipotesi in cui l'esecuzione della prestazione non possa sopportare alcun ritardo, come accade quando il venditore non consegna la merce promessa per il giorno dell'imbarco³⁸.

Il governo del ritardo nasce dunque come giudizio sulla permanenza del rapporto. La mera possibilità materiale di esecuzione della prestazione tardiva non basta, da sola, a imporre la conservazione del vincolo; occorre verificare se l'ulteriore attesa sia compatibile con l'interesse concretamente dedotto in contratto.

La successiva elaborazione francese sviluppa la medesima logica. Nei contratti sinallagmatici, l'inadempimento viene ricondotto alla condizione risolutiva, ma lo scioglimento non opera

³⁶ In questo senso, J. DOMAT, *Les loix civiles dans leur ordre naturel; le droit public, et legum delectus*, I, Paris, 1745, tit. I, sect. IV, art. XV, 29, il quale affermava, testualmente: «si la condition dépend ou entierement, ou en partie du fait de l'un des contractans, & qu'il n'y ait pas satisfait dans le temps, il est sous-entendu que dans les cas où il seroit de l'équité de donner un délai, il doit être accordé selon les circonstances».

³⁷ J. DOMAT, *Les loix*, I, cit., tit. I, sect. IV, art. XV, 29.

³⁸ J. DOMAT, *Les loix*, I, cit., tit. II, sect. XII, art. XII, 51.

di pieno diritto. La prassi richiede normalmente un previo interpello del debitore e l'intervento del giudice, cui spetta valutare se accordare un termine ulteriore per adempiere³⁹. La risoluzione non rappresenta, dunque, il precipitato automatico dell'inattuazione del programma contrattuale, ma l'esito di una valutazione circa la persistente utilità della sua prosecuzione.

L'art. 1184 Code Napoléon codifica questa soluzione. La condizione risolutiva è sì considerata sempre sottintesa nei contratti sinallagmatici, ma il contratto non è risolto di pieno diritto: la risoluzione deve essere domandata in giudizio e il giudice può accordare al debitore un termine secondo le circostanze. Il rilievo della norma sta nel controllo affidato al giudice proprio nell'area in cui la prestazione rimaneva ancora eseguibile e l'ulteriore attesa doveva essere misurata sull'interesse del creditore. La dilazione, dunque, non era un correttivo esterno alla disciplina della risoluzione, ma il luogo nel quale veniva valutata la persistente giustificabilità della conservazione del rapporto⁴⁰.

La vendita immobiliare precisa il limite interno del *délai judiciaire*. L'art. 1655 Code civil stabiliva che la risoluzione fosse pronunciata immediatamente quando il venditore fosse «en danger de perdre la chose et le prix»; solo in mancanza di tale pericolo il

³⁹ Sul punto, R.J. POTHIER, *Traité des obligations, selon les règles tant du for de la conscience, que du for extérieur*, II, Paris, 1764, n. 636, 240 ss.

⁴⁰ P.A. FENET, *Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil*, XIII, Paris, 1836, 15, ove, nella redazione iniziale dell'art. 81, si legge che la risoluzione «doit être demandée en justice et prononcée par le juge, qui peut accorder au défendeur un délai selon les circonstances»; 327, ove il potere di concedere il termine è ricondotto all'esigenza di temperare la rigidità del principio secondo cui le convenzioni hanno forza di legge tra le parti; 424, ove si precisa che il debitore può ottenere un termine per evitare, mediante l'esecuzione dell'impegno «s'il est encore possible», la risoluzione del contratto. Sul punto, v. anche T. GÉNICON, *La résolution*, cit., 379 s., il quale sottolinea come il potere di differire la risoluzione implichi necessariamente, almeno in forma latente, il potere di controllarne la pertinenza.

giudice poteva accordare all'acquirente un termine più o meno lungo secondo le circostanze⁴¹. Il pagamento del prezzo rimaneva ancora materialmente possibile e conservava, in astratto, la propria utilità soddisfattiva. La dilazione era tuttavia preclusa quando l'ulteriore decorso del tempo esponeva il venditore al rischio di non conseguire né la cosa né il suo valore di scambio. Il criterio non è la mera scadenza del termine, né la colpa dell'acquirente, ma il pericolo concreto che la permanenza del vincolo, pur a fronte di una prestazione ancora eseguibile, renda non più tollerabile l'attesa della controprestazione⁴².

Un criterio affine opera nei casi in cui l'inexécution non sia incompatibile con l'exécution en nature. La gravità della violazione viene apprezzata au regard de l'avenir de la situation contractuelle: non basta constatare che l'adempimento tardivo sia ancora possibile; occorre verificare se il mancato rispetto del termine abbia compromesso l'utilità economica che il creditore attendeva dall'esecuzione e se la prestazione futura conservi, nel rapporto concreto, attitudine soddisfattiva⁴³. La risoluzione trova giustificazione quando il ritardo abbia fatto venir meno l'interesse all'attuazione del contratto, o quando l'ulteriore attesa esponga il creditore al rischio di perdere la prestazione attesa. Anche qui il rimedio non presuppone l'irreversibile impossibilità

⁴¹ Il testo originario dell'art. 1655 Code civil così prevedeva: «la résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix. Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances. Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée».

⁴² Nel senso che il limite al potere del giudice di concedere dilazioni debba essere rinvenuto nell'esposizione del creditore al rischio di perdere la prestazione, E. LEPELTIER, *La Résolution judiciaire des contrats pour inexécution des obligations*, Paris, 1934, 289.

⁴³ Sul punto, A. CARPI, *L'inadempimento importante nel sistema francese*, Bologna, 2010, 37.

dell'adempimento, ma il superamento della soglia entro la quale la prosecuzione del rapporto può essere imposta senza alterare l'economia dello scambio.

La distinzione tra vendita a credito e vendita con pagamento contestuale offre una conferma ulteriore. Nella prima ipotesi, il venditore che accorda un termine per il pagamento manifesta la volontà di seguire la fede dell'acquirente e assume, entro i limiti del regolamento negoziale, il rischio del differimento. La consegna della cosa trasferisce perciò la proprietà anche prima del pagamento del prezzo, poiché il mancato pagamento alla scadenza non incide, di per sé, su un elemento che il venditore abbia inteso porre come condizione immediata dello scambio⁴⁴. In tale contesto, il ritardo dell'acquirente non legittima automaticamente lo scioglimento del contratto: la risoluzione senza patto commissorio è ammessa come temperamento pratico della tradizione romanistica, ma attraverso il controllo del giudice e la concessione di un termine ulteriore, a conferma del fatto che il ritardo, almeno in prima battuta, rientra nel rischio assunto dal venditore⁴⁵.

⁴⁴ R.J. POTHIER, *Traité du contrat de vente, selon les règles tant du for de la conscience que du for extérieur*, I, Paris, 1762, nn. 322-324, 338 ss., ove la vendita a credito è ricostruita muovendo dall'idea che il venditore abbia seguito la fede dell'acquirente, con conseguente trasferimento della proprietà «avant qu'il en ait payé le prix». Quando, infatti, «il y a un terme accordé expressément par le contrat pour le payement du prix, la volonté que le vendeur a eu de faire crédit ne peut être équivoque», sicché «la tradition [...] transfere la propriété à l'acheteur».

⁴⁵ Sul principio secondo cui la mora di una parte non costituisce sempre causa sufficiente di risoluzione, v. R.J. POTHIER, *Traité des obligations*, II, cit., n. 636, 240 ss. Per l'ammissione della risoluzione della vendita per mancato pagamento del prezzo, anche in assenza di patto commissorio, quale temperamento della prassi francese rispetto al rigore dei principi romanistici, v. ID., *Traité du contrat de vente*, I, cit., nn. 475-478, 476 ss.

Diversa è la vendita con pagamento in contanti. Qui il pagamento immediato non costituisce una modalità accessoria dell'esecuzione, ma appartiene alla struttura dell'assetto voluto dalle parti. Il venditore non intende trasferire la proprietà della cosa se non a fronte del contestuale pagamento del prezzo⁴⁶; perciò la consegna non assume il medesimo significato che essa riveste nella vendita a credito⁴⁷. Lungi dal rappresentare un mero differimento dell'esecuzione, il ritardo incide sul presupposto economico dello scambio, poiché il venditore non ha assunto il rischio di un pagamento posticipato. L'evenienza rientra, dunque, nel criterio secondo cui l'inadempimento dà luogo alla risoluzione ogni volta che la prestazione promessa sia tale che la parte non avrebbe contrattato senza di essa⁴⁸. In questa ipotesi il ritardo dell'acquirente assume rilievo risolutorio non perché la prestazione pecuniaria sia divenuta materialmente impossibile o definitivamente inutile, ma perché l'attesa imposta al venditore non corrisponde al rischio temporale oggettivato nel contratto.

La locazione conferma il medesimo assetto da un diverso angolo visuale. Il parallelo non riguarda il ritardo in senso proprio, ma la non coincidenza tra imputabilità dell'evento e sorte del vincolo: lo scioglimento non dipende necessariamente dalla riferibilità della sopravvenienza alla parte obbligata, bensì dalla

⁴⁶ Nel senso che «le vendeur qui vend au comptant est censé n'avoir voulu de transférer la propriété que sous cette condition», R.J. POTHIER, *Traité du contrat de vente*, I, cit., n. 322, 338.

⁴⁷ In tale ipotesi, afferma R.J. POTHIER, *Traité du contrat de vente*, I, cit., n. 322, 338, la *traditio* non opera come atto autonomo o neutro, ma resta funzionalmente subordinata alla struttura del consenso: essa, infatti, «ne transfere la propriété à l'acheteur, que lorsque le vendeur a été payé ou satisfait du prix».

⁴⁸ R.J. POTHIER, *Traité du contrat de vente*, I, cit., n. 475, 479 s.: «A l'égard de toutes les autres obligations, soit du vendeur, soit de l'acheteur, c'est par les circonstances qu'on décide si leur inexécution doit donner lieu à la résolution du contrat; elle y donne lieu chaque fois que ce qu'on m'a promis est tel que je n'eusse pas voulu contracter sans cela».

persistente idoneità del godimento promesso a soddisfare l'interesse dedotto nel contratto. Quando la cosa locata, pur non essendo integralmente venuta meno, non consenta più l'uso che aveva determinato il consenso del conduttore, questi può domandare la risoluzione; se, invece, residui un'utilità sufficiente, il contratto deve essere conservato. L'imputabilità dell'evento non fonda, in questa prospettiva, lo scioglimento del vincolo, ma segna il diverso piano dell'eventuale responsabilità risarcitoria. Ne risulta già delineata una distinzione destinata a rimanere centrale: la sorte del contratto dipende dalla conservazione dell'utilità sostanziale del godimento; il risarcimento dipende invece dalla riferibilità dell'evento al debitore⁴⁹.

⁴⁹ R.J. POTHIER, *Traité du contrat de louage, selon les règles tant du for de la conscience que du for extérieur*, Paris, 1764, n. 74, 74 s.; n. 112, 113; n. 325, 296 s. Nel n. 112, l'A. chiarisce che, nella locazione, non è propriamente la cosa locata a costituire l'oggetto del contratto, bensì il godimento continuato della cosa per tutta la durata del rapporto. Nel n. 74, con riguardo alla perdita o al deterioramento sopravvenuti della cosa locata, la risoluzione è ammessa quando la menomazione sia tale che il conduttore non avrebbe concluso il contratto se la cosa si fosse presentata, sin dall'origine, nello stato successivamente verificatosi; se la perdita dipende da caso fortuito, il conduttore «ne pourra demander que la résolution du marché, sans pouvoir prétendre aucuns dommages & intérêts», mentre, ove essa dipenda dal fatto del locatore, può domandare, oltre alla risoluzione, «les dommages & intérêts que je souffre de son inexécution». La risoluzione dipende dunque dall'inidoneità sopravvenuta della prestazione rispetto all'interesse contrattuale, mentre l'imputabilità dell'evento incide sul distinto piano delle conseguenze risarcitorie. Nel n. 325, con riguardo alla perdita della luce necessaria all'uso della cosa locata, Pothier precisa che il conduttore può chiedere la risoluzione quando il fatto sopravvenuto gli abbia tolto la luce di cui aveva bisogno, ma non quando gliene resti una quantità sufficiente; la valutazione deve compiersi *arbitrio boni viri* e avendo riguardo alla professione esercitata dal conduttore. Sul punto, v. altresì T. GÉNICON, *La résolution*, cit., 95 ss.

Nel codice civile del 1865 questa logica viene istituzionalizzata nel termine di grazia. L'art. 1165 cod. civ. 1865 attribuiva al giudice il potere di accordare al debitore un termine per adempiere. La disciplina giudiziale della risoluzione rispondeva così a una duplice esigenza: impedire che il creditore potesse provocare lo scioglimento per violazioni marginali o per ritardi ancora compatibili con l'utilità dell'adempimento tardivo; consentire, al tempo stesso, di accertare quando la protrazione del rapporto non potesse più essere imposta senza esporre la parte che aveva diritto alla prestazione a un sacrificio eccedente l'economia concreta del contratto. L'intervento del giudice non era, perciò, espressione di una preferenza incondizionata per la conservazione del vincolo, ma strumento di controllo della sua persistente giustificazione⁵⁰. La dottrina formatasi sotto il codice del 1865 poteva, in questa prospettiva, ammettere la domanda di risoluzione anche quando l'inadempimento derivasse da caso fortuito o forza maggiore, purché l'impedimento non avesse determinato l'estinzione dell'obbligazione⁵¹.

Nell'art. 1165 cod. civ. 1865 erano ravvisabili due profili essenziali: da un lato, la facoltà della parte non inadempiente di scegliere tra esecuzione e risoluzione; dall'altro, il sindacato del giudice su tale scelta⁵². Tale sindacato assumeva significato

⁵⁰ L'attitudine del sistema giudiziale ad evitare sia lo scioglimento per inadempimenti marginali, sia la protrazione del vincolo quando la prestazione tardiva non fosse più idonea a soddisfare l'interesse creditorio è evidenziata da A. GALIZIA, *Sulla cosiddetta "condizione risolutiva tacita" in materia civile e commerciale*, in *Dir. comm.*, 1911, II, 852 ss., spec. 861 ss.

⁵¹ Sul punto, L. GALLAVRESI, *La condizione risolutiva sottintesa nei contratti bilaterali*², Milano, 1878, 55 ss., ammetteva che la risoluzione potesse, di regola, essere domandata e pronunciata quale che fosse la causa dell'inadempimento, anche quando questo derivasse da caso fortuito o forza maggiore, salvo il limite dell'ipotesi in cui il fatto impeditivo determinasse anche l'estinzione dell'obbligazione: 59.

⁵² G. GORLA, *Del rischio*, cit., 143.

soprattutto quando la prestazione fosse ancora possibile. La dottrina distingueva infatti le ipotesi in cui la prestazione fosse definitivamente mancata o eseguita in modo irrimediabilmente incongruo, imperfetto o insoddisfacente dall'eventualità in cui la parte obbligata non prestasse quel che doveva pur potendo ancora eseguire o completare la prestazione; in quest'ultima area si collocavano l'«inadempienza semplice» e il «mancato adempimento», totale o parziale⁵³.

Con riguardo a questi casi, la Relazione governativa mostrava di intendere la risoluzione del contratto in termini residuali rispetto alla domanda di adempimento dell'obbligazione. Quante volte la prestazione mancata fosse ancora suscettibile di esecuzione, si avvertiva l'esigenza che i presupposti dell'iniziativa risolutoria fossero sottoposti a un cauto vaglio giudiziale, così che, mediante la concessione del termine, potesse realizzarsi un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti: il debitore avrebbe avuto la possibilità di sottrarsi alle «gravissime conseguenze» che la risoluzione avrebbe potuto arrecargli⁵⁴. Nei casi in cui l'adempimento fosse ancora possibile, la risoluzione non colpiva un'utilità già definitivamente perduta, ma mirava a prevenire il rischio che l'azione di esecuzione si rivelasse praticamente vana,

⁵³ E. REDENTI, *Dei contratti nella pratica commerciale. Parte prima. Dei contratti in generale*, Padova, 1934, 125 ss.

⁵⁴ Sul punto, si veda G. FOSCHINI, *I motivi del Codice civile del Regno d'Italia*, Torino, 1868, 480: «si comprende che nel caso in cui una delle parti, valendosi della condizione risolutiva sottintesa nelle convenzioni bilaterali, domandi la risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'obbligazione assunta dall'altra parte, possa la legge attribuire al giudice la facoltà di concedere a questa una dilazione per l'adempimento; imperocché la risoluzione può trarre seco gravissime conseguenze a danno della stessa parte, e d'altronde il diritto a chiedere la risoluzione procedendo dalla disposizione della legge, questa ha potuto sottoporlo a determinate modalità. Ma quando il creditore si limita a domandare l'esecuzione dell'obbligazione, la legge e il giudice non possono intervenire tra lui e il debitore per variare la condizione giuridica».

lasciando il creditore esposto a una posizione di indefinita e non più tollerabile inferiorità. La risoluzione per l'inadempienza semplice appariva così non tanto come mezzo repressivo di una lesione già compiuta, quanto come tecnica preventiva rispetto alla pratica irraggiungibilità della prestazione⁵⁵.

L'esercizio del potere di concedere dilazioni era rimesso a una valutazione ampiamente discrezionale del giudice⁵⁶, il quale poteva farvi ricorso anche in grado di appello⁵⁷, col limite rappresentato dalla persistente possibilità della prestazione e dalla sua attitudine a procurare al creditore l'utilità attesa⁵⁸.

⁵⁵ G. GORLA, *Del rischio*, cit., 137 ss., spec. 137 s., ove la risoluzione per inadempienza semplice è ricostruita come misura diretta a prevenire non l'ingiuria presente dell'inesecuzione, contro la quale sarebbe competente l'azione di esecuzione, ma l'ingiuria futura e probabile rappresentata dalla pratica irraggiungibilità della prestazione; 143, per la distinzione tra facoltà di scelta fra risoluzione ed esecuzione e sindacato giudiziale su tale facoltà.

⁵⁶ La particolare ampiezza dei poteri del giudice era posta in evidenza da L. GALLAVRESI, *La condizione*, cit., 62 ss., il quale faceva richiamo ai dettami dell'equità. Nello stesso senso, L. BOLAFFIO, *Delle obbligazioni commerciali in generale*⁶. Art. 42, in *Il Codice di commercio commentato*, coordinato da L. Bolaffio, A. Rocco e C. Vivante, II, Torino, 1937, 294 s., il quale adduceva ad esempio il caso in cui «la prestazione inadempita, malgrado il decorso del termine, non [avesse] perduta la sua utilità, sicché l'attore che, pel ritardo, [avesse] chiesta la risoluzione del contratto, [potesse] ancora vantaggiosamente profittarne», o l'ipotesi in cui «il debitore ave[ss]e parzialmente o imperfettamente adempita la prestazione per motivi giuridicamente inattendibili ma moralmente plausibili».

⁵⁷ In questo senso, R. DE RUGGIERO, *Istituzioni di diritto civile*⁶, III, Messina-Milano, 1933, 285.

⁵⁸ In ordine al sistema dell'art. 1165 cod. civ. 1865, G.G. AULETTA, *La risoluzione*, cit., 424 ss., ricostruiva la concessione del termine giudiziale non come mera misura di favore per il debitore, ma come lo strumento mediante il quale il giudice verifica se l'adempimento specifico, accompagnato dal risarcimento del danno da ritardo, possa ancora eliminare le conseguenze patrimoniali del mancato adempimento al tempo stabilito. In senso critico, A. SMIROLDO, *Profili della risoluzione per inadempimento*, Milano, 1982, 261, nt. 12, obietta che l'adempimento nel termine concesso dal giudice non avrebbe potuto trasformare

Proprio il potere di dilazione attribuito dall'art. 1165 cod. civ. 1865 divenne progressivamente oggetto di revisione critica. La possibilità che il giudice imponesse al creditore un'ulteriore attesa venne percepita, soprattutto nei traffici commerciali, come fattore di incertezza e di instabilità delle operazioni economiche. In questo contesto matura la scelta, destinata a emergere nei progetti successivi, di sottrarre al giudice il potere di concedere dilazioni e di attribuire maggiore rilievo all'iniziativa della parte interessata alla stabilizzazione della sorte del rapporto⁵⁹.

Tale esigenza trova espressione nella successiva evoluzione della legislazione commerciale. Nel progetto preliminare di nuovo codice di commercio del 1922 la soppressione del potere giudiziale di concedere dilazioni e la previsione dell'inefficacia dell'adempimento successivo alla domanda di risoluzione sono espressamente giustificate dall'esigenza di rendere più rapidamente sicura la posizione reciproca dei contraenti. L'obiettivo non è prendere atto di una sopravvenuta impossibilità della prestazione, che continua a essere materialmente eseguibile, ma evitare che il

un ritardo già grave in lieve: se, considerando l'adempimento successivo, il ritardo avesse dovuto reputarsi lieve, la domanda di risoluzione avrebbe dovuto essere respinta; se, invece, i presupposti della risoluzione fossero già integrati, la dilazione avrebbe operato soltanto come misura di favore idonea a evitare una risoluzione altrimenti giustificata. Il contrasto è significativo perché mostra che, già nel sistema previgente, la rilevanza risolutoria del ritardo veniva discussa anche in rapporto alla perdurante idoneità dell'adempimento tardivo a soddisfare l'interesse del creditore.

⁵⁹ Il progressivo ridimensionamento del potere giudiziale di concedere dilazioni e l'emersione delle esigenze di certezza nei traffici commerciali sono evidenziati da C. VIVANTE, *La risoluzione della vendita commerciale e il termine essenziale*, in *Riv. dir. comm.*, 1919, I, 646 ss.; A. SMIROLDO, *Profili*, cit., 227 ss.; M.G. CUBEDDU, *L'importanza*, cit., 57 ss.

debitore possa neutralizzare l'iniziativa della controparte mediante un adempimento tardivo sopravvenuto nel corso del giudizio⁶⁰.

L'art. 437 del progetto rivela il mutamento. Non si trattava propriamente di vietare al debitore un adempimento successivo alla domanda, ma di impedire che tale adempimento potesse essere riconosciuto dal giudice come idoneo a neutralizzare l'iniziativa risolutoria già assunta dalla parte non inadempiente. In questo modo la situazione veniva stabilizzata al momento della domanda, sottraendo al debitore la possibilità di incidere, mediante una prestazione tardiva sopravvenuta, sulla sorte del giudizio. La limitazione del *ius variandi* dell'attore e l'onere di preavviso svolgono, a loro volta, una funzione di riequilibrio: da un lato, il creditore non deve rimanere esposto all'adempimento tardivo sopravvenuto del debitore dopo la proposizione della domanda di risoluzione; dall'altro, il debitore non deve subire pregiudizio da iniziative processuali improvvise o contraddittorie della controparte⁶¹, né essere posto in difficoltà da un mutamento della domanda ispirato a sopravvenute convenienze di mercato⁶².

⁶⁰ C. VIVANTE, *Relazione. Libro III. I contratti commerciali. Titolo I. Disposizioni generali*, in COMMISSIONE MINISTERIALE PER LA RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE COMMERCIALE PRESIEDUTA DAL PROF. CESARE VIVANTE, *Progetto preliminare per il nuovo Codice di commercio*, Milano, 1922, 348 ss., ove, rilevata l'insufficienza dell'art. 42 cod. comm. 1882, si afferma l'esigenza di rendere più rapidamente sicura la posizione reciproca dei contraenti e di togliere alla parte inadempiente il diritto di eseguire il contratto dopo che ne sia stata giudizialmente richiesta la risoluzione.

⁶¹ Progetto preliminare per il nuovo Codice di commercio, art. 437; C. VIVANTE, *Relazione*, cit., 348 ss., ove la limitazione dello *ius variandi* è giustificata con l'esigenza di tutelare la buona fede e di impedire iniziative contraddittorie della parte che abbia già chiesto la risoluzione, mentre l'onere di preavviso è ricondotto alla necessità di evitare che il debitore sia colto all'improvviso dalla domanda di risoluzione e posto nell'impossibilità dell'esecuzione.

⁶² Cfr. C. VIVANTE, *Relazione*, cit., 350, ove, pur segnalando il riavvicinamento tra risoluzione giudiziale e clausola risolutiva espressa, si precisa che, nella prima,

Il progetto di codice di commercio del 1925 conserva la medesima esigenza di stabilizzazione. Anche qui la disciplina della risoluzione viene costruita attorno alla necessità di consentire una rapida definizione della sorte del rapporto quando l'inadempimento abbia posto in crisi il programma negoziale. Si conferma il divieto di dilazioni giudiziali, si mantiene la preclusione del *ius variandi* e si collega alla domanda di risoluzione un effetto preclusivo dell'adempimento tardivo. Al tempo stesso, viene introdotto un meccanismo destinato a confluire, sia pure attraverso ulteriori mediazioni, nella futura diffida ad adempiere: la parte non inadempiente può fissare un congruo termine per l'adempimento, alla cui scadenza il contratto si intende risolto⁶³.

La collocazione di tale meccanismo accanto alla disciplina del termine essenziale assume rilievo sistematico⁶⁴. In entrambe le

il giudice valuta la gravità dell'inadempimento secondo l'intenzione verosimile delle parti, mentre, nella seconda, applica il regime più rigoroso convenzionalmente predisposto.

⁶³ *Relazione D'Amelio sul Progetto di codice di commercio*, Roma, 1925, 127 s.; Progetto D'Amelio, art. 306, sulla preclusione dello *ius variandi*; art. 307, comma II, ove si prevede che, «in ogni altro caso», se una delle parti non adempie la propria obbligazione, l'altra, che non sia inadempiente, possa fissare un congruo termine per l'adempimento, alla cui scadenza il contratto si intende risolto.

⁶⁴ In prospettiva comparatistica, la medesima esigenza emerge nella genesi della *Nachfrist*. L'istituto, sorto nell'*Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch* del 1861 e poi recepito nel BGB, fu elaborato per evitare che, in caso di mora nei contratti sinallagmatici, il creditore dovesse restare vincolato per un tempo indefinito, mantenendo al tempo stesso pronta la propria controprestazione, oppure fosse costretto a dimostrare la definitiva perdita dell'interesse alla prestazione tardiva. La fissazione di un termine supplementare consente di comporre l'interesse del creditore a liberarsi dal vincolo con l'interesse del debitore a disporre di un'ultima possibilità di eseguire quanto omesso; nel modello del BGB tale funzione è rafforzata dall'avvertimento circa il rifiuto dell'adempimento successivo. Sul punto, U. HUBER, *Leistungsstörungen*, I. *Die allgemeinen Grundlagen – Der Tatbestand des*

ipotesi il legislatore si confronta con una vicenda nella quale la prestazione rimane astrattamente eseguibile, ma il decorso del tempo impone di stabilire se la prosecuzione del vincolo possa ancora essere giustificata. La questione centrale non è la possibilità materiale dell'adempimento, bensì la compatibilità tra l'interesse del creditore e l'ulteriore protrazione del rapporto⁶⁵.

La soluzione accolta nel codice civile del 1942 si colloca entro questa linea di progressiva oggettivazione dei criteri di controllo sulla permanenza del vincolo.

La prima comparsa espressa, in Italia, della regola dell'importanza dell'inadempimento ebbe luogo, sia pure in una versione differente da quella attuale, nella prima redazione del progetto ministeriale del libro delle obbligazioni⁶⁶. In tale sede, in segno di continuità rispetto all'elaborazione del progetto franco-italiano di Libro delle obbligazioni del 1927, da un lato si attribuiva al giudice il potere di sospendere la risoluzione concedendo una dilazione al debitore che non avesse tempestivamente adempiuto, salvo i casi in cui fosse stato pattuito il patto commissorio espresso, il termine fosse essenziale o si trattasse di contratti commerciali⁶⁷;

Schuldnerverzugs, Tübingen, 1999, 185 ss. e 329; K. LARENZ, *Lehrbuch des Schuldrechts*, I. *Allgemeiner Teil*, München, 1987, 355.

⁶⁵ Progetto D'Amelio, art. 307, commi I e II, ove la disciplina della risoluzione di diritto per scadenza del termine essenziale è immediatamente seguita dalla previsione del potere della parte non inadempiente di fissare un congruo termine per l'adempimento, alla cui scadenza il contratto si intende risolto; A. SMIRILO, *Profili*, cit., 227 ss.

⁶⁶ M.G. CUBEDDU, *L'importanza*, cit., 59.

⁶⁷ MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori preparatori del codice civile (anni 1939-1941). Progetti preliminari del libro delle obbligazioni, del codice di commercio e del libro del lavoro*, II. *Progetto preliminare del libro delle obbligazioni*, Roma, 1942, sub art. 251: «(Risolubilità del contratto per inadempimento) [...] in caso di ritardo nell'adempimento, il giudice può sospendere la risoluzione del contratto accordando al convenuto una dilazione, tranne che si tratti di contratti

dall'altro lato, si escludeva l'esito risolutorio in presenza di inadempimenti relativi a obbligazioni che, alla luce dell'interpretazione del contratto, non rivestissero notevole importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte⁶⁸. Nel progetto ministeriale italiano, dunque, la regola venne riproposta in termini solo parzialmente diversi e pareva assolvere alla funzione di limitare il potere di concedere una dilazione ad adempiere⁶⁹.

La Relazione del Guardasigilli al progetto ministeriale delle obbligazioni qualificava tale previsione come espressione di un principio di proporzionalità, volto a evitare che la violazione di obbligazioni accessorie potesse determinare lo scioglimento del vincolo⁷⁰. Proprio il riferimento del requisito della notevole importanza all'obbligazione, anziché all'inadempimento, contenuto nella formulazione dell'art. 252, fu oggetto di critica: la gravità non poteva essere ancorata in modo automatico alla natura dell'obbligazione violata, poiché anche un'obbligazione principale può essere oggetto di un inadempimento di scarsa entità⁷¹.

commerciali o dei casi previsti negli articoli 255 e 256, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni».

⁶⁸ MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori preparatori del codice civile (anni 1939-1941). Progetti preliminari del libro delle obbligazioni, del codice di commercio e del libro del lavoro*, II, cit., sub art. 252: «(Importanza dell'inadempimento). Non può essere dichiarata la risoluzione del contratto se l'inadempienza di una delle parti non è relativa ad obbligazioni che abbiano una notevole importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte quale risulta dall'interpretazione del contratto».

⁶⁹ M.G. CUBEDDU, *L'importanza*, cit., 60.

⁷⁰ Relazione del Guardasigilli al progetto ministeriale delle obbligazioni, in G. PANDOLFELLI, G. SCARPELLO, M. STELLA RICHTER, G. DALLARI, *Codice civile. Libro delle obbligazioni, illustrato con i lavori preparatori e le disposizioni di attuazione e transitorie*, a cura della Commissione ministeriale per la riforma del codice civile, Milano, 1942, 257.

⁷¹ *Osservazioni e proposte sul progetto del libro quarto. Delle obbligazioni*, Roma, 1940, 251 ss.

Sulla base di tali rilievi, la Commissione delle Assemblee legislative propose di abbandonare il testo dell'art. 252 e di sostituirlo con una formula che facesse riferimento a una «inadempienza sostanziale» quale presupposto necessario della risoluzione⁷². In questo passaggio si registra uno spostamento decisivo del baricentro valutativo: non più la qualificazione dell'obbligazione, principale o accessoria, ma la consistenza effettiva dell'inadempimento in relazione all'interesse contrattuale.

Il successivo abbandono del riferimento espresso all'«inadempienza sostanziale» conferma la scelta di una formula più elastica e più coerente con una valutazione relazionale e funzionale dell'inattuazione. Se si fosse inteso subordinare la risoluzione alla presenza di un inadempimento qualificato in senso strutturale od ontologico come «sostanziale», quella formula avrebbe potuto essere mantenuta. La soluzione finale si orientò invece verso un criterio misurato non sulla natura astratta della violazione, ma sulla sua incidenza sull'economia concreta del rapporto⁷³.

⁷² Si vedano, con riferimento all'art. 252 del progetto ministeriale, le *Proposte della Commissione sul Libro delle Obbligazioni e su alcune parti del libro V. Atti della Commissione delle Assemblee legislative chiamata a dare il proprio parere sul progetto del codice civile. Libro delle Obbligazioni e alcune parti del Libro V: "Della tutela dei diritti"*, Roma, 1940, 540.

⁷³ A riguardo, si veda la Relazione al Re Imperatore sul libro «Delle obbligazioni», n. 129, in G. PANDOLFELLI, G. SCARPELLO, M. STELLA RICHTER, G. DALLARI, *Codice civile*, cit., 257, ove si afferma che il principio secondo il quale «l'inadempimento di una delle parti legittima la domanda di risoluzione solo se abbia notevole importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte», pur non risultando espresso nel codice del 1865, era già ammesso dalla coscienza giuridica comune quale «criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale» e che esso escludeva rilievo non soltanto all'inadempimento di un obbligo accessorio, ma anche a quello di un'obbligazione principale quando, «per le modalità e le circostanze», l'inadempimento apparisse di lieve entità.

Nelle seconde bozze del progetto dell'aprile 1941, ove il potere del giudice di concedere una dilazione era stato mantenuto all'art. 276, la regola dell'importanza dell'inadempimento risolutorio assunse la formulazione e la collocazione dell'attuale art. 1455 cod. civ., al fine di operare anche rispetto alla risoluzione conseguente all'inutile decorso del termine assegnato con la diffida⁷⁴. La medesima soglia valutativa era dunque chiamata a operare, con funzione speculare, rispetto ad entrambi gli istituti: nella dilazione, quale limite alla conservazione coattiva del vincolo mediante concessione di un ulteriore termine; nella diffida, quale limite all'effetto risolutorio conseguente all'inutile decorso del termine assegnato dal creditore. Tale collocazione rende difficilmente sostenibile una lettura della clausola come indice di una 'sostanzialità' ontologica dell'inadempimento. In entrambi i procedimenti, infatti, la prestazione resta ancora astrattamente eseguibile; ciò che viene in rilievo è piuttosto la tollerabilità dell'ulteriore attesa alla luce dell'interesse dell'altra parte⁷⁵.

⁷⁴ Sul passaggio dall'art. 252 del progetto ministeriale, ancora riferito all'inadempienza di obbligazioni di notevole importanza, alla formulazione poi corrispondente all'attuale art. 1455 cod. civ., collocata nelle seconde bozze dell'aprile 1941 in posizione idonea a governare anche la risoluzione conseguente all'inutile decorso del termine assegnato con la diffida, v. *Osservazioni e proposte sul progetto del libro quarto. Delle obbligazioni*, cit., 251 ss.

⁷⁵ In questa prospettiva, G. OSTI, *La risoluzione del contratto per inadempimento. Fondamento e principi generali*, in ID., *Scritti giuridici* con presentazione di Pietro Rescigno, I, Milano, 1973, 447, così si esprimeva con riferimento al sistema della risoluzione nel codice civile abrogato: «la facoltà di concedere una dilazione all'inadempiente, che il giudice ha in materia civile, non può essere evidentemente se non la facoltà di giudicare se, nonostante l'inadempimento verificatosi alla scadenza dell'obbligazione, il conflitto fra l'efficacia del contratto e la volontà contrattuale non sia già di entità tale da giustificare senz'altro la risoluzione, ma invece sia ancora conciliabile con gli interessi dedotti in contratto dal creditore un lieve ulteriore ritardo nell'adempimento».

La regola della non scarsa importanza viene così in rilievo quando l'inattuazione temporale pone in discussione la conservazione del rapporto, ed esige un giudizio ancorato a dati oggettivi. La perdita dell'interesse alla prestazione resta il criterio proprio dell'art. 1256, comma II, cod. civ.; il giudizio di cui all'art. 1455 cod. civ. valuta invece l'attuale incidenza dell'inadempimento sull'economia dello scambio. Viene in considerazione, quindi, non il rischio astratto di una futura inutilità della prestazione, ma l'esposizione attuale del creditore a un'attesa che, per durata o conseguenze, ecceda quella compatibile con l'assetto contrattuale.

La vicenda storica chiarisce questo passaggio. Dalla dilazione equitativa alla formula della non scarsa importanza, resta riconoscibile il problema di individuare il momento nel quale l'ulteriore attesa non può più essere imposta al creditore, pur essendo ancora possibile l'attuazione del rapporto. Più che un'alternanza fra conservazione e dissoluzione, emerge progressivamente un criterio di governo del rischio temporale⁷⁶. Su questo dato può essere precisata la funzione dell'art. 1455 cod. civ.

⁷⁶ Con riguardo al collegamento tra adempimento, sopravvenienza e distribuzione del rischio contrattuale, v. M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, Milano, 1975, spec. 63 ss., 273 ss. e 343 ss. Significativo è che il legislatore francese del 2016 abbia collocato la possibile *résolution* direttamente nella disciplina della *force majeure* temporanea: l'impedimento sospende l'esecuzione, ma non quando il ritardo che ne deriva sia già tale da giustificare lo scioglimento. La distinzione mostra, senza necessità di sovrapporre i due ordinamenti, come non imputabilità dell'impedimento, persistente possibilità dell'adempimento e conservazione del contratto possano costituire giudizi normativamente distinti.

6. *L'importanza dell'inadempimento e l'utilità della sopravvivenza del rapporto*

Sul piano dogmatico, la funzione dell'art. 1455 cod. civ. si comprende a partire da questa genealogia. La regola della non scarsa importanza non individua una categoria autonoma di inadempimenti ontologicamente gravi, né si limita a misurare in termini quantitativi la parte di prestazione rimasta ineseguita. Essa opera come criterio di tenuta del contratto ancora attuabile: stabilisce quando, a fronte di un'inattuazione che non ha reso definitivamente impossibile o inutile la prestazione, la permanenza del vincolo possa essere ancora imposta al creditore e quando, invece, l'ulteriore protrazione del rapporto ecceda il rischio temporale contrattualmente sopportabile, desumibile dal titolo, dalla natura dell'operazione e dalla buona fede⁷⁷.

Una lettura meramente quantitativa dell'art. 1455 cod. civ. non appare, sotto questo profilo, pienamente soddisfacente⁷⁸. Essa coglie certamente l'esigenza di evitare che violazioni marginali o trascurabili possano condurre allo scioglimento del contratto. Tuttavia non spiega in modo adeguato il riferimento normativo all'interesse dell'altra parte. Se il giudizio fosse rivolto soltanto a misurare la consistenza oggettiva della prestazione ineseguita, il

⁷⁷ E. ENRIETTI, *Della risoluzione del contratto. Parte generale. La risoluzione del contratto in generale*, in *Codice civile. Libro delle obbligazioni. Commentario*, diretto da M. D'Amelio ed E. Finzi, I, Firenze, 1948, 794, riconduce i rimedi di cui agli artt. 1453-1469 cod. civ. alla «rilevanza esplicita dalla causa in modo reattivo», ravvisando la medesima ragione non soltanto nei casi in cui il risultato pratico voluto dalle parti non possa più essere raggiunto, ma anche in quelli in cui sussista il pericolo che tale risultato non venga conseguito. In tale prospettiva, la risoluzione e i rimedi sinallagmatici assumono carattere preventivo, in quanto diretti a prevenire la minacciata rottura del rapporto di corrispettività tra gli arricchimenti voluti dalle parti.

⁷⁸ Sul punto, per tutti, M.G. CUBEDDU, *L'importanza*, cit., 30 ss.

richiamo all'interesse creditorio avrebbe un rilievo secondario. Esso diventa invece decisivo quando l'importanza dell'inadempimento venga valutata in relazione all'incidenza che l'inattuazione produce sull'economia concreta del rapporto e sulla ragionevolezza della sua ulteriore conservazione⁷⁹.

Neppure è sufficiente identificare l'importanza dell'inadempimento con la sola qualificazione dell'obbligazione violata. Proprio il superamento, nei lavori preparatori, del riferimento alla notevole importanza dell'obbligazione mostra che il baricentro del giudizio non è dato dalla posizione astratta dell'obbligo nel regolamento contrattuale. Anche la violazione di un'obbligazione principale può assumere rilievo modesto, così come l'inosservanza di un'obbligazione apparentemente accessoria può incidere in modo significativo sull'interesse perseguito dal creditore. Ciò che rileva non è dunque la natura dell'obbligazione

⁷⁹ Evidenzia la necessità di non confondere il giudizio di non scarsa importanza dell'inadempimento con la mera entità del danno, v. M.G. CUBEDDU, *L'importanza*, cit., 30 ss., la quale rileva che l'inadempimento può pregiudicare l'interesse creditorio anche in assenza di un danno attuale risarcibile e che, correlativamente, la mancanza di un danno attuale non costituisce criterio decisivo per escludere l'importanza dell'inadempimento ai fini della risoluzione. Sul carattere non meramente quantitativo del giudizio di importanza, v. A. BELFIORE, voce *Risoluzione*, cit., 1320 ss.; L. SITZIA, voce *Importanza dell'inadempimento*, in *Dig. disc. priv. - Sez. civ.*, Agg., X, Torino, 2016, 313 ss. In questa prospettiva, v. altresì R. MICCIO, *Il contratto*, in *I diritti di credito*, II. *Le fonti*, parte II, Torino, 1977, 436, il quale riconduce la rilevanza dell'inadempimento non soltanto alla lesione del diritto alla controprestazione, ma all'alterazione del complessivo calcolo economico posto a base della conclusione del contratto. Quanto al distinto profilo dell'interesse al quale deve essere commisurata l'importanza dell'inadempimento, v. Cass. Civ., Sez. III, 20 febbraio 2018, n. 4022, in *Corriere giur.*, 2019, 183 ss., con nota di S. CHERTI, *Risoluzione e gravità dell'inadempimento nel contratto di transazione*, secondo cui rileva l'interesse della parte adempiente alla regolare esecuzione del contratto e non la convenienza della scelta risolutoria rispetto alla domanda di adempimento; in termini conformi, Cass. Civ., Sez. I, 27 aprile 2020, n. 8212.

considerata in sé, ma l'effetto che la sua mancata, inesatta o tardiva attuazione produce sull'assetto complessivo degli interessi⁸⁰.

Il riferimento legislativo all'interesse dell'altra parte deve essere letto in questa chiave. Esso non sembra orientato a misurare l'importanza oggettiva dell'obbligazione violata, bensì la rilevanza che l'inattuazione assume nell'economia concreta del rapporto. Lo spostamento dall'obbligazione al rapporto spiega perché il legislatore abbia abbandonato, nel corso dei lavori preparatori, il riferimento alla notevole importanza dell'obbligazione per adottare quello della non scarsa importanza dell'inadempimento.

La distinzione rispetto all'art. 1256, comma II, cod. civ. diviene allora decisiva. Quest'ultima disposizione guarda alla persistente utilità della prestazione: l'obbligazione si estingue quando, avuto riguardo al titolo o alla natura dell'oggetto, il creditore non abbia più interesse a conseguirla, oppure quando il debitore non possa più essere ritenuto obbligato a eseguirla. Il giudizio di cui all'art. 1455 cod. civ. si colloca su un piano diverso. Esso assume particolare rilievo nella situazione in cui la prestazione conservi ancora una residua attitudine satisfattiva e, tuttavia, occorra stabilire se la sopravvivenza del vincolo continui a essere giustificabile⁸¹.

⁸⁰ In una prospettiva che valorizza il nesso tra corrispettività e interesse alla conservazione del rapporto, v. L. MOSCO, *La risoluzione*, cit., 16 ss., spec. 16, ove si osserva che ciascuna parte promette e dà una prestazione allo scopo di realizzare la controprestazione in circostanze tali da soddisfare il proprio interesse, e che la risoluzione per inadempimento presuppone un'inattuazione di tale importanza da far venir meno l'interesse alla conservazione del contratto; 19, per l'affermazione secondo cui la risoluzione tende a liberare il creditore dal vincolo derivante dall'obbligazione corrispettiva.

⁸¹ La distinzione tra l'interesse alla prestazione rilevante ai sensi dell'art. 1256, comma II, cod. civ. e l'interesse coinvolto nel giudizio di importanza dell'inadempimento è evidenziata da G.G. AULETTA, *Inadempimento*, cit., 427 ss.

Importanza dell'inadempimento e definitiva inutilità della prestazione restano criteri distinti⁸². Se l'interesse alla prestazione è ormai venuto meno, il problema tende a spostarsi sul terreno dell'estinzione dell'obbligazione o dell'inattuabilità del risultato di scambio. L'art. 1455 cod. civ. opera invece nella fase anteriore, nella quale il contratto è ancora attuabile, ma l'inattuazione può avere già inciso sulla ragionevolezza della sua conservazione. La regola non si limita a prendere atto di ciò che il creditore ha definitivamente perduto; consente di valutare se il mantenimento del vincolo lo esponga a un sacrificio non coerente con l'assetto di interessi diviso⁸³.

⁸² In termini in parte diversi, A. BELFIORE, voce *Risoluzione*, cit., 1324, nt. 72, afferma che, a differenza dell'art. 1464 cod. civ., l'art. 1455 cod. civ. consentirebbe la risoluzione anche a prescindere da un giudizio sulla persistente utilità della prestazione inesattamente eseguita o non ancora eseguita. L'A. richiama l'esempio del preliminare di vendita di un edificio di quattro piani, l'ultimo dei quali perisca, in pendenza del termine, per causa non imputabile al promittente venditore: in tal caso, l'art. 1464 cod. civ. imporrebbe di verificare se, rispetto ai peculiari interessi del creditore rilevanti *ex contractu*, l'acquisto dell'edificio di tre piani verso un corrispettivo congruamente ridotto presenti ancora un'apprezzabile utilità; in caso di perimento imputabile, invece, la diversa lettera dell'art. 1455 cod. civ. renderebbe sufficiente, ai fini della risoluzione, la non lieve alterazione intervenuta nell'economia dello scambio. Il rilievo è prezioso nella misura in cui esclude che la risoluzione *ex art.* 1455 cod. civ. sia subordinata alla definitiva inutilità della prestazione o ridotta a rimedio estremo. Nella prospettiva qui seguita, tuttavia, la differenza tra le due disposizioni non impone di sganciare il giudizio di importanza dalla funzione concretamente assolta dal rapporto: nell'art. 1464 cod. civ. viene in questione l'utilità dello scambio residuo, eventualmente riequilibrato mediante riduzione della controprestazione; nell'art. 1455 cod. civ. viene invece in questione la perdurante giustificabilità della conservazione del vincolo, anche quando la prestazione conservi ancora un'utilità residua o quando altri rimedi possano riequilibrare, sul piano patrimoniale, l'alterazione verificatasi.

⁸³ Sul rapporto tra importanza dell'inadempimento, perdurante attuabilità del contratto e interesse alla conservazione del rapporto, v. A. BELFIORE, voce *Risoluzione*, cit., 1320 ss.; L. SITZIA, voce *Importanza*, cit., spec. 320 ss.

Il giudizio di importanza richiede, a questo punto, di tenere distinti tre profili. Innanzitutto, finché non sia venuta meno un'utilità residua della prestazione e il debitore possa ancora essere ritenuto obbligato all'esecuzione, l'obbligazione può continuare a sussistere. Per altro verso, non ogni differimento dell'adempimento è incompatibile con l'operazione, ma solo quello che ecceda la misura di attesa oggettivamente desumibile dal titolo e dalla natura dell'affare, e cioè il rischio temporale assunto nel contratto. Infine, occorre aver riguardo al sacrificio imposto al creditore dalla permanenza del vincolo: la prestazione può essere ancora possibile e tuttavia la prosecuzione del rapporto può risultare non più giustificabile, quando l'attesa comprometta l'organizzazione degli interessi, la possibilità di procurarsi diversamente l'utilità attesa o l'affidamento nella futura attuazione dello scambio.

La funzione selettiva dell'art. 1455 cod. civ. non si traduce in una prognosi libera sulla futura inutilità della prestazione. La perdita dell'interesse alla prestazione rileva sul piano dell'art. 1256, comma II, cod. civ.; l'art. 1455 cod. civ. richiede invece di verificare se l'inattuazione già verificatasi, considerata nel concreto assetto del rapporto, abbia reso non più ragionevole imporre al creditore la permanenza del vincolo. Il giudizio non anticipa il momento estintivo dell'obbligazione, ma valuta l'attuale incidenza dell'inattuazione sull'utilità della sopravvivenza del contratto.

Il collegamento tra giudizio di importanza e ritardo si chiarisce lungo questa linea. La violazione temporale non è necessariamente marginale solo perché la prestazione resta ancora possibile. Il tempo può costituire una componente dell'utilità promessa o, comunque, un fattore essenziale nella distribuzione del rischio dell'operazione. Quando il ritardo incide sulla possibilità di organizzare diversamente i propri interessi, di procurarsi altrove l'utilità attesa o di confidare nella futura attuazione del programma negoziale, la permanenza del vincolo può risultare problematica

pur prima che si verifichi la definitiva perdita dell'interesse alla prestazione⁸⁴.

Non ogni ritardo, naturalmente, assume tale rilievo. La funzione selettiva dell'art. 1455 cod. civ. serve proprio a impedire che ogni scostamento temporale si traduca in causa di scioglimento. Neppure la scelta risolutoria del creditore o la previa assegnazione di un termine possono sostituire il giudizio di non scarsa importanza: esse stabilizzano la crisi, ma non trasformano automaticamente ogni indugio in causa di scioglimento⁸⁵.

⁸⁴ Quanto alla violazione temporale e al rischio di ridurre il ritardo a vicenda marginale per la sola perdurante possibilità della prestazione, v. G. GORLA, *Del rischio*, cit., 235; G.G. AULETTA, *Importanza dell'inadempimento e diffida ad adempiere*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1955, 655 ss., spec. 657 ss.; L. SITZIA, *Riflessioni*, cit., 14 ss.

⁸⁵ A riguardo, si veda la diversa ricostruzione di A. KLITSCH DE LA GRANGE, *Risoluzione per inadempimento e potestà del giudice*, in *Riv. dir. civ.*, 1964, I, 28 ss., spec. 49 ss. e 54, ad avviso del quale la proposizione della domanda di risoluzione trasformerebbe il ritardo in inadempimento definitivo. L'A. ritiene che l'interesse rilevante ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. sia quello del creditore alla liberazione dal vincolo, ma l'assunto non persuade, perché sovrappone la scelta rimediabile ai presupposti della scelta e finisce per privare l'art. 1455 cod. civ. della sua funzione selettiva. In una prospettiva diversa, G.G. AULETTA, *Importanza*, cit., 655 ss., spec. 657 s., 664 s. e 668 ss., il quale coglie la provvisorietà del ritardo e il rischio che esso si aggravi sino a compromettere definitivamente l'interesse del creditore, ma riconduce il ruolo dell'art. 1455 cod. civ. soprattutto all'esigenza di evitare una risoluzione di sorpresa, ammettendo così rilevanza anche a un ritardo lieve preceduto da congruo preavviso. Sul punto, in senso critico, A. SMIROLDO, *Profili*, cit., 393 ss., spec. 399 e 402. Il preavviso, la diffida o la domanda di risoluzione incidono sulla stabilizzazione della crisi, ma non sostituiscono il giudizio sulla non scarsa importanza dell'inattuazione temporale. A ritenere che la diffida ad adempiere possa condurre alla risoluzione anche a fronte di un ritardo lieve, purché relativo a una prestazione rilevante nell'economia del contratto, si finisce per spostare indebitamente il baricentro dall'importanza concreta dell'inadempimento alla rilevanza astratta dell'obbligazione violata, là dove l'art. 1455 cod. civ. impone di valutare l'inadempimento, non la sola posizione dell'obbligo nel regolamento

Il giudizio deve poggiare su elementi oggettivi ricavabili dalla vicenda contrattuale. Secondo i casi, potrà trattarsi della funzione del termine e della durata dell'attesa, della prevedibile evoluzione dell'impedimento, dei comportamenti delle parti e delle conseguenze che il ritardo ha già prodotto sull'assetto di interessi. È dalla loro considerazione complessiva, non da un indice isolato, che può risultare ecceduta la misura di rischio temporale compatibile con il contratto. Solo allora l'inadempimento può dirsi non di scarsa importanza⁸⁶.

contrattuale. Anche una prestazione principale può essere violata in modo marginale, mentre l'inosservanza di un'obbligazione accessoria può incidere in modo apprezzabile sull'interesse dell'altra parte. In tal senso depongono anche i lavori preparatori: il passaggio dalla formulazione originaria, riferita all'inadempienza di obbligazioni di notevole importanza, alla regola della non scarsa importanza dell'inadempimento conferma che il criterio selettivo non coincide con la natura principale o secondaria dell'obbligazione, ma con l'incidenza concreta della violazione sull'assetto di interessi dedotto nel contratto. In termini problematici, v. M. DELLACASA, *Risoluzione per inadempimento e ricorso al processo*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, I, 83, osserva che, se la risoluzione conseguente a diffida fosse subordinata alla gravità dell'inadempimento, l'istituto non potrebbe svolgere efficacemente la funzione di definire rapidamente la sorte del rapporto, permanendo l'incertezza circa la valutazione del diffidante, del diffidato e del giudice eventualmente adito. Il rilievo coglie l'esigenza di stabilizzazione, ma non consente di espungere dall'art. 1454 cod. civ. il controllo di cui all'art. 1455 cod. civ.: la diffida trasforma l'ulteriore attesa in un termine finale di tollerabilità, non rende risolutorio un ritardo che, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte, resti di scarsa importanza.

⁸⁶ Con riguardo ai criteri di valutazione concreta dell'importanza dell'inadempimento, con riguardo al titolo, alla natura dell'operazione e all'interesse dell'altra parte, v. G. COLLURA, *Importanza dell'inadempimento e teoria del contratto*, Milano, 1992, 127 ss.; R. VERDERA SERVER, *Inadempimento*, cit., 319 ss.; G. SICCHIERO, *La risoluzione*, cit., 564 ss. Per la necessità che il giudizio ex art. 1455 cod. civ. non sia formulato in termini astratti, ma individui i propri parametri nelle concrete emergenze del rapporto, v. altresì Cass. Civ., Sez. II, 17 maggio 2024, n. 13784, che indica, a titolo esemplificativo, il valore complessivo del contratto, le legittime aspettative e il pregiudizio della parte adempiente,

Il giudizio di importanza, lungi dal misurare la colpa del debitore, vaglia la compatibilità dell'ulteriore attesa con l'assetto di interessi oggettivo nel contratto. Esso mira a stabilire se il rapporto, nonostante la persistente possibilità dell'adempimento o la residua attitudine satisfattiva del programma negoziale, possa ancora essere mantenuto senza alterare in modo apprezzabile l'equilibrio dell'operazione. La sua funzione assume dunque un rilievo particolare proprio nelle crisi ancora reversibili, nelle quali la prestazione non è definitivamente perduta, ma l'incertezza dell'attuazione può avere già inciso sull'interesse del creditore alla sopravvivenza del vincolo⁸⁷.

Il ritardo non imputabile entra in questa logica senza forzare la disciplina della risoluzione per inadempimento. L'assenza di imputabilità impedisce di far discendere dalla violazione temporale conseguenze risarcitorie o sanzionatorie a carico del debitore; non impedisce, invece, che la mancata o tardiva attuazione del

nonché la protrazione nel tempo dell'inadempimento, escludendo che la sola consistenza quantitativa della prestazione ineseguita sia sufficiente a integrare il giudizio di non scarsa importanza.

⁸⁷ M.G. CUBEDDU, *L'importanza*, cit., 226, ove, con riguardo all'inadempimento di obbligazioni pecuniarie, si osserva che, pur essendo difficilmente configurabile il venir meno dell'interesse creditorio al pagamento di una somma di denaro, può assumere rilievo, ai fini del giudizio di cui all'art. 1455 cod. civ., l'interesse alla certezza e stabilità del rapporto obbligatorio nascente dal contratto. Significativo il richiamo della Relazione al Re Imperatore, n. 129, all'art. 403 del progetto, poi art. 1564 cod. civ., ove la risoluzione della somministrazione è collegata all'inadempimento tale da «menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti»: il rilievo conferma che l'importanza dell'inadempimento può dipendere non soltanto dalla perdita immediata dell'utilità della prestazione, ma anche dall'incidenza della violazione sull'affidamento nella futura attuazione del rapporto. Sul punto, G. PANDOLFELLI, G. SCARPELLO, M. STELLA RICHTER, G. DALLARI, *Codice civile. Libro delle obbligazioni, illustrato con i lavori preparatori e le disposizioni di attuazione e transitorie*, a cura della Commissione ministeriale per la riforma del codice civile, Milano, 1942, 257.

programma contrattuale entri nel giudizio sulla conservabilità del contratto secondo la soglia dell'art. 1455 cod. civ. La non imputabilità opera sul piano della responsabilità; il giudizio di importanza governa la sorte del rapporto⁸⁸. Su questo terreno si colloca la tutela sinallagmatica del creditore.

7. La tutela sinallagmatica del creditore nel contratto ancora attuabile

La questione rimediale si concentra, a questo punto, sul contratto che, pur inciso dal ritardo non imputabile, rimane ancora suscettibile di attuazione. L'integrale assorbimento della vicenda nell'art. 1256, comma II, cod. civ. rinvia la liberazione del creditore al momento della definitiva perdita dell'interesse alla prestazione o del superamento del limite dell'impegno debitorio, lasciando alla sospensione l'intera fase anteriore. Questa soluzione presuppone che la persistente utilità dell'adempimento basti, da sola, a giustificare la permanenza del rapporto⁸⁹. Il presupposto non può essere accolto: una cosa è stabilire se l'obbligazione conservi una ragione di permanenza; altra è verificare se la protrazione del

⁸⁸ Evidenzia la distinzione tra la rilevanza sinallagmatica della vicenda e responsabilità del debitore, v. M. DELLACASA, in M. DELLACASA, F. ADDIS, *Inattuazione e risoluzione: i rimedi*, in *Trattato del contratto*, diretto da V. Roppo, V. Rimedi-2², a cura di V. Roppo, Milano, 2022, 352 ss.

⁸⁹ La tradizionale ricostruzione dell'impossibilità temporanea tende a concentrare la rilevanza della vicenda sul piano dell'utilità della prestazione. In questa prospettiva, v. L. MENGONI, *Note*, cit., 119 ss., spec. 121 ss., ove si osserva che la diminuzione di valore della prestazione derivante dal ritardo è apprezzabile soltanto in rapporto all'interesse del creditore condizionato al tempo dell'adempimento e che l'estinzione dell'obbligazione consegue al venir meno di tale interesse ai sensi dell'art. 1256, comma II, cod. civ. In senso analogo, v. altresì M. GIORGIANNI, *L'inadempimento*³, cit., 47 ss., il quale riconduce la rilevanza dell'impossibilità parziale e temporanea alla persistenza di un interesse apprezzabile del creditore all'esecuzione della prestazione.

vincolo possa ancora essere imposta al creditore, secondo buona fede, dopo la perdita della collocazione temporale dovuta.

Questa zona intermedia rappresenta l'ambito operativo della risoluzione⁹⁰. Quest'ultima non presuppone che il regolamento sia ormai radicalmente inattuabile, né si confonde con la risoluzione per impossibilità sopravvenuta; governa la crisi di un contratto ancora eseguibile, ma non più necessariamente conservabile. La scelta tra adempimento e scioglimento appartiene appunto a una crisi ancora dinamica del rapporto: l'attuabilità coattiva del regolamento spiega perché l'adempimento possa ancora essere domandato; la non giustificabilità della sua conservazione spiega perché, nonostante tale possibilità, possa essere accordata la risoluzione⁹¹. Il contratto resta attuabile, ma la sua sopravvivenza può non essere più compatibile con l'interesse dell'altra parte⁹².

⁹⁰ Con riguardo all'esigenza di evitare, tra risoluzione per inadempimento e risoluzione per impossibilità sopravvenuta, una zona intermedia priva di rimedi, ma nella diversa prospettiva di una lettura ampia della risoluzione per impossibilità sopravvenuta, v. V. ROPPO, *Il contratto*³, cit., 832 ss., ove si afferma che, di fronte all'obiettivo inattuazione del rapporto, non deve darsi una terza area nella quale la parte subisca l'inattuazione senza disporre di un rimedio per liberarsene.

⁹¹ La Relazione del Guardasigilli al progetto ministeriale delle obbligazioni, n. 228, chiarisce che la preclusione dell'adempimento successivo alla domanda di risoluzione mira a lasciare il creditore «libero di procurarsi diversamente la prestazione», mostrando come l'interesse alla conservazione del rapporto possa venire meno anche quando persista l'interesse al conseguimento dell'utilità dedotta in contratto. Sul punto, G. PANDOLFELLI, G. SCARPELLO, M. STELLA RICHTER, G. DALLARI, *Codice civile*, cit., 255. La distinzione tra perdita dell'interesse alla prestazione e scioglimento del contratto emerge con chiarezza in G.G. AULETTA, *La risoluzione*, cit., 106 ss.

⁹² Per la critica all'idea della risoluzione come reazione a un «malfunzionamento» del contratto, v. G. AMADIO, *Inattuazione*, cit., 6. La posizione non è qui accolta nella misura in cui l'attuabilità coattiva del regolamento non esclude una crisi funzionale della sua conservazione: essa conferma, piuttosto, che la risoluzione opera nella zona intermedia in cui il contratto è ancora attuabile, ma non più

Il rimedio risolutorio opera quando sia superato il punto oltre il quale la permanenza del vincolo non è più giustificabile, perché l'attuazione dello scambio è divenuta incompatibile con l'assetto di interessi espresso dal regolamento negoziale⁹³. La giustificabilità della permanenza del vincolo non costituisce, tuttavia, un criterio decisionale autonomo, alternativo alle fattispecie positive.

Essa esprime il significato sistematico che queste assumono quando siano considerate non dal lato della responsabilità, ma dal lato della sorte del rapporto⁹⁴.

La soluzione deve essere ricercata negli artt. 1453 ss. cod. civ., senza che il riferimento legislativo all'inadempimento imponga di

necessariamente conservabile. Ravvisa invece negli eventi che danno luogo alla risoluzione-rimedio «la caratteristica comune di essere fattori di disturbo che determinano un malfunzionamento del contratto», V. ROPPO, *Il contratto*³, cit., 817.

⁹³ A. BELFIORE, voce *Risoluzione*, cit., 1307 ss.; M. DELLACASA, *Inadempimento e risoluzione del contratto: un punto di vista sulla giurisprudenza*, in *Danno e resp.*, 2008, 261 ss.

⁹⁴ In questa prospettiva, sia pure con riguardo al diverso problema del rapporto tra giudizialità e stragiudizialità della risoluzione, v. V. ROPPO, *Giudizialità e stragiudizialità della risoluzione per inadempimento: la forza del fatto*, in *La risoluzione per inadempimento. Poteri del giudice e poteri delle parti*, a cura di C. Consolo, I. Pagni, S. Pagliantini, V. Roppo e M. Maugeri, Bologna, 2018, 13 ss., 24 ss., 26 ss. e 28 s., il quale critica l'impiego del principio di conservazione del contratto come criterio indistinto di governo dei rimedi risolutori e invita a differenziare le soluzioni in ragione del «senso» che la risoluzione assume nei diversi rapporti. Sul piano applicativo, v. anche M. DELLACASA, *Risoluzione*, cit., 44 ss., 67 s. e 74 ss. Tali ricostruzioni valorizzano l'esigenza di rendere più efficiente l'effetto liberatorio del rimedio, specie quando il giudizio sulla risoluzione risulti poco significativo rispetto a un rapporto già dissolto nei fatti o quando l'interesse della parte sia quello di procedere rapidamente a un acquisto sostitutivo. Esse, tuttavia, non eliminano il problema dei presupposti sostanziali dello scioglimento: anche là dove l'iniziativa risolutoria sia assunta fuori dal processo, resta necessario verificare se l'inadempimento, e in particolare il ritardo, abbia superato la soglia di rilevanza richiesta dall'art. 1455 cod. civ.; diversamente, l'atto della parte si tradurrebbe in una indebita interruzione del programma contrattuale. Sulla persistente incertezza che può derivare dalla contestazione dei presupposti della risoluzione di diritto, v. U. CARNEVALI, *La risoluzione*, cit., 38 s.

restringerne l'operatività alle sole ipotesi di inesecuzione imputabile⁹⁵. Il dato letterale non appare decisivo in tal senso. L'art. 1218 cod. civ., nel disciplinare la responsabilità del debitore, considera espressamente l'ipotesi in cui l'inadempimento o il ritardo siano determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile. La prova liberatoria esclude la responsabilità per il danno, ma non cancella il dato oggettivo della mancata, inesatta o tardiva attuazione del programma dovuto⁹⁶. Se dunque il legislatore discorre di inadempimento e di ritardo anche quando l'imputabilità venga esclusa, non vi è ragione di assumere che il medesimo lessico, negli artt. 1453 ss. cod. civ., debba necessariamente evocare una violazione fonte di responsabilità⁹⁷.

⁹⁵ In senso contrario, A. DALMARTELLO, voce *Risoluzione*, cit., 129, il quale, pur riconoscendo che l'impossibilità temporanea non imputabile determina una situazione di sospensione dell'intero rapporto, esclude la praticabilità della pretesa risolutoria finché perduri l'impedimento, sul presupposto che difetti l'inadempimento imputabile. La ricostruzione, dunque, pur cogliendo l'esigenza di paralizzare le pretese incompatibili con l'alterazione provvisoria del sinallagma, identifica la mancanza di imputabilità con l'irrilevanza risolutoria del ritardo.

⁹⁶ In senso diverso, L. CABELLA PISU, *Dell'impossibilità*, cit., 17 ss., ritiene che l'alternativa tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione, prevista dall'art. 1453 cod. civ., imponga di assumere una nozione unitaria di inadempimento, coincidente con quella rilevante ai fini della responsabilità risarcitoria. La tesi non sembra però decisiva con riferimento alle ipotesi di impossibilità temporanea non imputabile, caratterizzate dal fatto che l'obbligazione non è estinta, il debitore non risponde del ritardo e cionondimeno resta aperto il problema della sorte del rapporto prima della definitiva perdita dell'interesse alla prestazione.

⁹⁷ Ritiene che il termine «inadempimento» in tema di risoluzione del contratto coincida «con l'indicazione contenuta nell'art. 1218 cod. civ. a proposito della responsabilità del debitore», dal che sarebbe «agevole rilevare come si sia in presenza di un rapporto di genere (l'inadempimento di tutte le obbligazioni in generale) a specie (l'inadempimento del contratto)», fondato sulla medesima nozione, G. SICCHIERO, *La risoluzione*, cit., 161 ss. Ciò non implica, tuttavia, l'identificazione dell'imputabilità con la riprovevolezza soggettiva della condotta, poiché lo stesso A. precisa che «la necessità dell'imputabilità dell'inadempimento

La distinzione tra risoluzione e responsabilità consente di precisare il punto. Il risarcimento del danno presuppone che la mancata, inesatta o tardiva esecuzione sia riferibile al debitore secondo il criterio dell'art. 1218 cod. civ. La risoluzione opera invece sul diverso piano della sorte del rapporto a prestazioni corrispettive. Quando essa viene ricostruita come sanzione dell'inadempimento, l'imputabilità tende naturalmente a essere attratta tra i presupposti del rimedio⁹⁸. Ma tale esito dipende da una specifica opzione dogmatica, non da un dato normativo necessario⁹⁹. Se, invece, la risoluzione viene intesa come rimedio

non comporta automaticamente che ciò possa avvenire solo in presenza di un determinato requisito inerente la riprovevolezza del comportamento assunto.

⁹⁸ Ricostruisce la risoluzione per inadempimento come sanzione afflittiva per l'inadempiente e satisfattiva per gli interessi del creditore G.G. AULETTA, *La risoluzione*, cit., 147 ss. e 412 ss. Aderisce all'idea della risoluzione quale rimedio sanzionatorio C.M. BIANCA, *Diritto civile*, V, cit., 287, precisando tuttavia che non deve attribuirsi al rimedio una connotazione repressiva o afflittiva, incompatibile con la concezione dei rimedi contro l'inadempimento quali mezzi giuridici diretti alla tutela dell'interesse del creditore; in questa prospettiva, la risoluzione assolve la funzione di tutelare lo specifico interesse della parte a non rimanere vincolata nei confronti di chi abbia violato gravemente il contratto. La funzione sanzionatoria della risoluzione per inadempimento è intesa come «coercizione indiretta» a tutela del credito, realizzabile attraverso la «minaccia dello scioglimento del contratto», al fine di indurre l'altro contraente all'adempimento da G.F. BASINI, *Risoluzione del contratto e sanzione dell'inadempiente*, Milano, 2001, 172 ss., 187 ss. In senso critico, B. GRASSO, *Risoluzione*, cit., 12 ss., il quale valorizza come l'art. 1453 cod. civ. faccia riferimento al «non adempimento». L'A. riconduce la risoluzione allo squilibrio oggettivo delle prestazioni conseguente al mancato adempimento, indipendentemente dall'esistenza di un inadempimento colpevole, riservando invece alla responsabilità risarcitoria la funzione propriamente sanzionatoria.

⁹⁹ In questo senso, v. P. SIRENA, *La risoluzione del contratto come sanzione dell'inadempimento: il problema dei rimedi risarcitori e restitutori*, in *Annuario del contratto* 2009, Torino, 2010, 136 ss. A riguardo, emblematica la posizione di L. BARASSI, *La teoria generale delle obbligazioni*, III. *L'attuazione*², Milano, 1964, 404 s., il quale, pur ricordando che sotto il codice abrogato era opinione comune ammettere la

sinallagmatico volto a governare la crisi dello scambio, il baricentro dell'indagine si sposta dalla riferibilità dell'evento al debitore all'incidenza dell'inattuazione sull'interesse dell'altra parte¹⁰⁰. La non imputabilità esclude la responsabilità; non impedisce di verificare se la permanenza del vincolo sia ancora giustificabile¹⁰¹.

risoluzione anche quando l'inadempimento derivasse da caso fortuito o forza maggiore, con esclusione del solo risarcimento del danno, ritiene che nel codice vigente l'art. 1453 cod. civ. debba essere coordinato con l'art. 1218 cod. civ. e con la disciplina dell'impossibilità sopravvenuta. Lo stesso A., tuttavia, 428, nt. 1, riconosce che la risoluzione di diritto conseguente a clausola commissoria o a termine essenziale prescinde dalla colpa, estendendo la medesima conclusione agli artt. 1454 e 1517 cod. civ. Il dato conferma la difficoltà di assumere l'imputabilità come presupposto indefettibile di ogni effetto risolutorio. Una tensione analoga emergeva nella dottrina francese formatasi sull'art. 1184 Code civil, sulla quale v. *supra*, § 1, nt. 5.

¹⁰⁰ Il punto è colto, sebbene poi risolto in senso diverso da quello qui seguito, da G. AMADIO, *Inattuazione*, cit., 84 ss., il quale, dopo aver osservato che il dibattito sull'imputabilità dell'inadempimento risolutorio rischia di essere mal posto se identificato con la colpevolezza soggettiva, riconduce il problema al diverso giudizio di «addebitabilità» dell'inattuazione dello scambio. In questa prospettiva, quando la prestazione non eseguita sia ancora possibile, la risoluzione per inadempimento presupporrebbe che la mancata esecuzione possa essere ricondotta al contraente tenuto alla prestazione, in ragione della sua condotta, della sua sfera di controllo o dei rischi da lui assunti o creati. La ricostruzione ha il merito di separare l'imputabilità dalla colpa psicologica e di distinguere il piano della responsabilità risarcitoria da quello dei rimedi contro l'inattuazione in sé; non persuade, tuttavia, nella misura in cui continua a subordinare la sorte del rapporto, nelle ipotesi di prestazione ancora possibile, all'addebitabilità dell'inattuazione al debitore. Proprio nelle ipotesi di ritardo non imputabile resta da stabilire se la non addebitabilità del ritardo escluda soltanto la responsabilità o impedisca anche ogni valutazione sinallagmatica della persistente giustificabilità del vincolo.

¹⁰¹ In prospettiva comparatistica, è significativa la ricostruzione di T. GÉNICON, *La résolution*, cit., 152 s., il quale individua, accanto ad altre funzioni della risoluzione, una funzione di garanzia dell'operazione contrattuale, operante quando lo scioglimento consenta al creditore di uscire da un contratto non perfettamente eseguito, sia che l'inesecuzione dipenda da fatto imputabile al debitore, sia che derivi

Questa impostazione trova un riscontro specifico nella dottrina che, proprio con riguardo all'impossibilità temporanea non imputabile, individua nell'art. 1455 cod. civ. la sede di un giudizio di tollerabilità del ritardo della soddisfazione attesa dal creditore¹⁰². Il problema non consiste nello stabilire se il debitore debba rispondere del ritardo, ma nell'individuare il criterio di composizione del conflitto tra l'interesse del creditore a sciogliersi dal vincolo e l'interesse della controparte alla sua conservazione. Il giudizio risolutorio si concentra, allora, sul limite oltre il quale non può più essere imposto al creditore di attendere la realizzazione dello scambio originariamente programmato.

Letti unitariamente, gli artt. 1453, 1454 e 1455 cod. civ. presidiano proprio questa fase intermedia del rapporto: quella in cui l'adempimento non è ancora definitivamente escluso, ma la protrazione dell'attesa deve essere confrontata con l'interesse dell'altra parte alla cessazione del vincolo. L'art. 1453 cod. civ. colloca la scelta tra adempimento e risoluzione in una fase nella quale l'attuazione del programma contrattuale non è necessariamente esclusa¹⁰³. L'art. 1454 cod. civ. mostra, sul piano

da caso fortuito. Le considerazioni dell'A. avvalorano l'assunto che lo scioglimento possa assolvere una funzione di protezione del creditore contro rischi futuri o difficilmente riparabili mediante i soli rimedi risarcitori.

¹⁰² La riconduzione del controllo *ex* art. 1455 cod. civ. a un «giudizio di tollerabilità del ritardo della soddisfazione attesa dal creditore» si trova in D. CARUSI, *Art. 1453*, cit., 404, il quale osserva che, nell'ipotesi di impossibilità temporanea non imputabile, occorre verificare se l'inattuazione del vincolo possa nondimeno giustificare lo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ.

¹⁰³ A conforto dell'assunto, può richiamarsi anche la struttura dell'art. 1453, commi II e III, cod. civ., nella parte in cui consente il passaggio dalla domanda di adempimento alla domanda di risoluzione e preclude l'adempimento successivo alla domanda risolutoria. La disciplina presuppone una crisi ancora dinamica del rapporto, nella quale la prestazione non è necessariamente divenuta impossibile o definitivamente inutile, ma l'ulteriore protrazione dell'attesa può rendere non più giustificabile la conservazione del vincolo. In tal senso

funzionale, che l'ordinamento può trasformare l'ulteriore attesa in un termine finale di tollerabilità della permanenza del vincolo, quando l'adempimento sia ancora possibile e il creditore intenda provocare una stabile definizione della sorte del rapporto. L'art. 1455 cod. civ. seleziona la soglia oltre la quale l'inattuazione non può più essere considerata compatibile con l'interesse dell'altra parte¹⁰⁴.

La funzione selettiva dell'art. 1455 cod. civ. esclude ogni automatismo dissolutorio. Finché l'attesa resta entro la misura di rischio temporale consentita dal regolamento, la crisi è governata in via conservativa: restano paralizzate le pretese incompatibili con l'impedimento. Oltre quel limite, la persistente utilità della prestazione non basta più a sorreggere il rapporto: occorre verificare se mantenere il creditore nel vincolo sia ancora compatibile con l'assetto oggettivo dell'operazione¹⁰⁵.

depongono anche i lavori preparatori, ove la preclusione dell'adempimento successivo alla domanda di risoluzione è collegata all'esigenza di evitare la tardiva speculazione del debitore e di lasciare il creditore libero di procurarsi diversamente la prestazione. Sul punto, v. la Relazione del Guardasigilli al progetto ministeriale delle obbligazioni, n. 228, in G. PANDOLFELLI, G. SCARPELLO, M. STELLA RICHTER, G. DALLARI, *Codice civile*, cit., 255.

¹⁰⁴ E. ENRIETTI, *Della risoluzione*, cit., 794, ove la risoluzione e gli altri rimedi sinallagmatici sono ricondotti alla rilevanza reattiva della causa non soltanto quando il risultato pratico voluto dalle parti sia definitivamente irraggiungibile, ma anche quando sussista il pericolo che esso non venga conseguito.

¹⁰⁵ Sul rilievo risolutorio del ritardo, v. già L. MOSCO, *La risoluzione*, cit., 57 s., il quale, pur riconducendo il giudizio di importanza all'incidenza dell'inadempimento sull'interesse del creditore, osserva che anche il mero ritardo può assumere rilievo quando sia tale da far venir meno la fiducia nei successivi adempimenti. In questa prospettiva, il ritardo non rileva soltanto come prestazione ancora non eseguita, ma come fattore idoneo a incidere sull'affidabilità della futura attuazione del rapporto. Esclude che un inadempimento temporaneo integri necessariamente un inadempimento di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., M.G. CUBEDDU, *L'importanza*, cit., 280 ss. Ad avviso dell'A., portano alla risoluzione quegli inadempimenti che

Il giudizio non può essere rimesso alla mera rappresentazione soggettiva del creditore. Ciò vale, in particolare, quando il rifiuto della prestazione tardiva intervenga in una fase nella quale tale contraente sappia, o possa ragionevolmente sapere, che il debitore sta approntando un adempimento ancora idoneo a soddisfare l'interesse dedotto nel contratto¹⁰⁶. La rilevanza sinallagmatica del ritardo presuppone che l'interesse inciso dalla protrazione dell'inattuazione sia riconoscibile alla luce del titolo, della natura dell'operazione e dell'assetto di rischio oggettivamente assunto dalle parti. È necessario, dunque, che l'intollerabilità dell'ulteriore protrazione del rapporto risulti da elementi desumibili dal contratto, dalla funzione del termine, dalla durata dell'attesa, dalla prevedibile evoluzione dell'impedimento, dalla possibilità di procurarsi altrove l'utilità attesa e dall'incidenza dell'attesa sull'equilibrio complessivo dello scambio¹⁰⁷. Non basta che il

«pur non definitivi ledono notevolmente l'interesse creditorio, considerate la natura della prestazione e le circostanze del caso concreto». In termini convergenti, sebbene da prospettive differenti, v. A. BELFIORE, voce *Risoluzione*, cit., 1320 ss., spec. 1324 s., il quale valorizza l'autonoma rilevanza del ritardo quale fonte di incertezza circa l'adempimento spontaneo del debitore e quale fattore idoneo a incidere sull'organizzazione degli interessi del creditore.

¹⁰⁶ In questa direzione, S. PAGLIANTINI, *Eccezione (sostanziale) di risoluzione e dintorni: appunti per una nuova mappatura dei rimedi risolutori*, in *Persona e Mercato*, 2015, 3, 92, rileva che «non consta [...] che la giurisprudenza subordini l'eccezione ad un grado più stringente di gravità di quello prescritto per la domanda di risoluzione» e ipotizza, al fine di neutralizzare possibili abusi della parte c.d. fedele, «un sindacato giudiziale più circostanziato» sulla sussistenza di una giusta causa del rifiuto, così da impedire un rifiuto «callidamente opposto da un creditore edotto del fatto che il debitore sta approntando l'adempimento». Il sindacato così prospettato presuppone che il rifiuto trovi giustificazione nell'incidenza già prodotta dal ritardo, apprezzabile attraverso elementi oggettivi e riconoscibili, e non nella sola volontà del creditore di uscire dal rapporto.

¹⁰⁷ Con specifico riguardo al termine, v. G. SICCHIERO, *La risoluzione*, cit., 586 s., il quale sottolinea che, fuori dai casi assolutamente eclatanti, l'essenzialità del termine richiede ragioni esplicitate nel contratto e oggettivamente percepibili dal

creditore dichiarare di non voler più attendere, né può essere assunta, quale presupposto costitutivo dell'importanza del ritardo, la semplice circostanza che egli abbia fatto concretamente ricorso a un'operazione sostitutiva¹⁰⁸. Il rimpiazzo può rilevare come indice della serietà della crisi o sul piano della delimitazione del danno; non può trasformare in risolutorio un ritardo che, alla luce del titolo e dell'interesse obiettivato nel rapporto, non fosse già tale da rendere non più ragionevole l'imposizione dell'attesa¹⁰⁹.

contraente tenuto a osservare la scadenza; in mancanza, la gravità del ritardo non può essere desunta dalla sola inosservanza del termine, ma deve emergere attraverso il meccanismo della diffida ad adempiere. Lo stesso limite vale nel giudizio *ex art. 1455 cod. civ.*: la rilevanza risolutoria del ritardo deve trovare riscontro in indici oggettivi e riconoscibili dell'assetto contrattuale.

¹⁰⁸ L. SITZIA, voce *Importanza*, cit., 313 ss., 320 ss., ove la valutazione *ex art. 1455 cod. civ.* è ricostruita come verifica della compatibilità dell'inattuazione con la persistente attitudine del contratto a realizzare l'assetto di interessi dedotto dalle parti.

¹⁰⁹ Diversamente, G. IORIO, *Ritardo nell'adempimento e risoluzione del contratto*, Milano, 2012, 64 ss., collega la rilevanza risolutoria del ritardo al venir meno dell'interesse concreto alla prestazione e attribuisce rilievo al ricorso del creditore a un'operazione sostitutiva. Così formulata, la soluzione tende però a far coincidere il ritardo risolutorio con uno stadio più avanzato della crisi: l'art. 1455 cod. civ. può operare quando la prestazione conservi ancora utilità, se l'ulteriore attesa non sia più oggettivamente esigibile. Il rimpiazzo assume allora valore indiziario o può rilevare nella delimitazione del danno; non costituisce il presupposto dell'importanza dell'inadempimento. Sul punto, già B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts*, II, 6, verbesserte und vermehrte Aufl., Frankfurt a.M., 1887, § 280, 96 s., nt. 1, là dove prendeva in considerazione la diversa sistemazione del bisogno in rapporto alla prestazione tardiva divenuta inutilizzabile rispetto allo scopo perseguito, non quale autonoma facoltà del creditore di rendere non più utile l'adempimento. Nel diritto italiano, il limite è efficacemente formulato da U. NATOLI, *L'attuazione*, IV, cit., 181 s., secondo cui la mora del debitore non autorizza il creditore a intervenire per impedire l'adempimento e il fatto a lui imputabile, ove determini l'impossibilità della prestazione, libera il debitore, salva la responsabilità per il danno direttamente riconducibile al precedente ritardo; nello stesso senso, U. NATOLI, L. BIGLIAZZI GERI, *Mora accipiendi e mora debendi*, Milano, 1975, 275. Il creditore conserva,

Il diritto vivente conferma, del resto, che la prestazione tardiva non può essere riguardata soltanto nella sua persistente possibilità materiale. Nella giurisprudenza sul rifiuto dell'adempimento tardivo, la legittimità del rifiuto non è ricondotta alla semplice scadenza del termine, ma alla concreta incidenza del ritardo sull'interesse creditorio e sulla funzione del contratto. Il dato è rilevante anche nella prospettiva qui seguita: se il creditore non dispone di un potere libero di respingere la prestazione tardiva, neppure può ritenersi che la perdurante possibilità dell'adempimento imponga sempre la conservazione del vincolo. In entrambi i casi il giudizio deve misurare il rapporto tra tempo perduto, interesse oggettivato nel contratto e tollerabilità della prosecuzione¹¹⁰.

tuttavia, l'onere di evitare l'aggravamento del danno: A. TORRENTE, in *Rassegna di giurisprudenza sul codice civile*, diretta da R. Nicolò, Libro IV, I, Milano, 1954, 127 s., il quale ritiene applicabile anche al debitore moroso l'art. 1227, comma II, cod. civ. La provvista alternativa è pertanto opponibile al debitore quando costituisca una ragionevole reazione al ritardo, non quando sia il mezzo attraverso il quale il creditore abbia prodotto il presupposto del rifiuto.

¹¹⁰ Con specifico riguardo alla risolubilità del contratto per inosservanza di un termine non essenziale, v. Cass. Civ., Sez. II, 22 maggio 2026, n. 15770, secondo cui la non essenzialità del termine non implica l'irrelevanza del ritardo ai fini della gravità dell'inadempimento e non esclude la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. quando il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza; il relativo accertamento deve essere compiuto in relazione all'oggetto e alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti, anche successivo, e al persistente interesse dell'altro contraente alla prestazione. In termini già espressi da Cass. Civ., Sez. I, 2 maggio 2006, n. 10127, e successivamente richiamati da Cass. Civ., Sez. II, 4 marzo 2016, n. 4314. Sul diverso, ma contiguo, problema della rifiutabilità dell'adempimento tardivo anteriormente alla proposizione della domanda di risoluzione, v. Cass. SS.UU., 6 giugno 1997, n. 5086, in *Corriere giur.*, 1997, 768, con nota di V. CARBONE, *Il creditore può rifiutare il tardivo adempimento?*; Cass. SS.UU., 9 luglio 1997, n. 6224, in *Giust. civ.*, 1998, I, 825, con nota di F. PICARDI, *Rifiuto dell'adempimento tardivo e risoluzione del contratto*; C. DE MENECH, *La preclusione dell'adempimento tardivo ex art. 1453, ultimo comma, c.c. nella*

Il criterio si coglie con particolare nitidezza nelle forniture destinate a inserirsi in un programma produttivo già organizzato.

Si pensi alla consegna di un componente tecnico necessario al completamento di una commessa a valle, temporaneamente impedita da un blocco doganale, da un provvedimento dell'autorità o da un'interruzione oggettiva della catena logistica non imputabile al fornitore. Il componente può tornare disponibile e conservare, in sé, piena utilità; il ritardo, però, può costringere il creditore a scegliere se arrestare la produzione, riorganizzare il ciclo, procurarsi altrove il medesimo componente o modificare la commessa assunta verso il proprio cliente. La persistente utilità della prestazione originaria non esclude che l'attesa incida sull'assetto complessivo dell'operazione, poiché la futura esecuzione del contratto rischia di inserirsi in un programma ormai modificato o sostituito. Il punto decisivo, dunque, non è l'addebito del ritardo al debitore, escluso dalla causa non imputabile dell'impedimento, ma la tollerabilità della permanenza del vincolo quando l'incertezza temporale trasferisca sul creditore un rischio organizzativo eccedente quello assunto nel contratto. Da qui la scansione rimediale. Se il protrarsi dell'impedimento determina la perdita dell'interesse alla prestazione, o supera il limite entro il quale il debitore può ancora essere ritenuto obbligato all'esecuzione, la vicenda appartiene all'area dell'impossibilità sopravvenuta. Se invece la prestazione conserva utilità e l'attesa

giurisprudenza, in *Contratti*, 2014, 573 ss.; M. PALADINI, *L'atto unilaterale di risoluzione per inadempimento*, Torino, 2013, 105 ss. La giurisprudenza richiamata, e la dottrina che ne ha ricostruito il fondamento, muovono da fattispecie di inadempimento imputabile; esse mostrano tuttavia che la persistente possibilità materiale della prestazione non esaurisce il giudizio sulla sorte del rapporto e che il creditore non dispone di un potere libero di rifiutare l'adempimento tardivo, dovendo il ritardo integrare un inadempimento di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse creditorio e alla concreta idoneità della prestazione tardiva a realizzare le finalità del contratto.

rimane nei limiti dell'operazione, il rapporto si mantiene, con gli effetti sospensivi coerenti con l'impedimento. Quando, infine, l'esecuzione è ancora possibile ma la protrazione del rapporto non è più imponibile secondo buona fede, l'accesso alla tutela risolutoria trova fondamento negli artt. 1453 ss. cod. civ.

Il criterio decisivo attiene alla funzione del rapporto dopo che l'attuazione tempestiva è mancata. L'imputabilità resta necessaria per trasferire sul debitore le conseguenze risarcitorie; la persistente utilità della prestazione rileva ai fini della sopravvivenza dell'obbligazione. Rimane un problema ulteriore: se l'attesa possa ancora essere posta a carico del creditore senza alterare l'assetto di interessi contrattuale. È in questo spazio che si colloca la tutela sinallagmatica contro il ritardo non imputabile. Il contratto può essere ancora attuabile e, nondimeno, aver raggiunto il punto oltre il quale la sua conservazione imporrebbe al creditore un'incertezza che il regolamento non gli addossa.

ABSTRACT

Il ritardo non imputabile nei contratti a prestazioni corrispettive mette in crisi l'alternativa tra inadempimento imputabile e impossibilità sopravvenuta. La prestazione tardiva può restare possibile e conservare utilità; il tempo dell'adempimento, tuttavia, è ormai perduto e l'attesa può incidere sull'economia concreta dello scambio. Il problema va allora scomposto distinguendo il piano della responsabilità, governato dall'art. 1218 cod. civ., quello della permanenza dell'obbligazione, regolato dall'art. 1256, comma II, cod. civ., e quello della conservazione del vincolo sinallagmatico, affidato alla funzione selettiva dell'art. 1455 cod. civ. L'analisi della tradizione francese, del codice civile del 1865, dei progetti commerciali e dei lavori preparatori del codice vigente mostra come il controllo sulla tollerabilità dell'attesa abbia concorso in

modo decisivo alla configurazione del rimedio risolutorio. A fronte di un ritardo non imputabile, la risoluzione non presuppone necessariamente la responsabilità del debitore: può operare come limite alla conservazione di un contratto ancora attuabile quando la protrazione del vincolo trasferisca sul creditore un rischio temporale estraneo all'operazione programmata.

In contracts with reciprocal obligations, delay for which the debtor is not responsible unsettles the traditional alternative between non-performance attributable to the debtor and supervening impossibility. Late performance may still be possible and retain practical value; yet the time fixed for performance has been lost, and the resulting wait may affect the economic structure of the exchange. The point is to distinguish the question of liability, governed by Article 1218 of the Italian Civil Code, from the persistence of the obligation, governed by Article 1256(2), and from the preservation of the contractual bond, which Article 1455 addresses through its selective function. An examination of the French tradition, the Italian Civil Code of 1865, the draft commercial codes and the preparatory materials of the Civil Code currently in force shows that control over the tolerability of further delay played a significant role in shaping the remedy of termination for non-performance. Where the delay is not attributable to the debtor, termination need not presuppose the debtor's liability: it may operate as a limit on the preservation of a contract that remains capable of performance when maintaining the contractual relationship would place on the creditor a temporal risk lying outside the allocation embodied in the transaction.

PAROLE CHIAVE

Ritardo non imputabile – impossibilità temporanea – risoluzione per inadempimento – art. 1455 cod. civ. – rischio temporale

Delay not attributable to the debtor – temporary impossibility –
termination for non-performance – Article 1455 of the Italian
Civil Code – timing risk

LUCA SITZIA
luca.sitzia@unica.it

(online dal 12/10/2026)